

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO (GENNAIO 1990) E' DA CONSIDERARSI VALIDO IN TUTTI GLI ARTICOLI, PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE VIGENTI, QUALI IN PARTICOLARE :

PREVENZIONE INFORTUNI

L'Appaltatore e i subappaltatori dovranno adempiere alle disposizioni di cui alla L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.C.M. 55/91 art. 9.

DEPOSITO CAUZIONALE

Dovrà essere costituito ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

VARIANTI AI PROGETTI ED ALLE OPERE

Art. 25 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

SUBAPPALTI

Sono regolati ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 34 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

REVISIONE PREZZI

Non si applica la revisione dei prezzi.

RISERVE

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 31 bis della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

CANTIERI

Si richiamano tutte le norme vigenti riguardo l'osservanza della legislazione sociale, del lavoro, della sicurezza e salute dei lavoratori (es. : D.Lgs. 626/94).

Custodia

Deve intendersi che l'eventuale custodia deve essere espressamente richiesta dal Committente, nel Contratto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (Macchinari, attrezzature, segnaletica)

Pagina 2 di 80

Dovranno essere rispettate in particolare le disposizioni di cui alla "Direttiva Macchine" D.P.R. 459/96 e al D.Lgs. 493/96.

1. DEFINIZIONI.

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare ed a definire :

Pagina 3 di 80

1.0 F.N.M. : Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.

1.1 Appaltatore : la persona fisica o giuridica che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto stesso ;

1.2 Contratto di appalto : atto contenente l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto ;

1.3 Capitolato speciale di appalto : il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto medesimo ;

1.4 Capitolato generale di appalto : il presente documento contenente le norme generali che regolano in Contratto di appalto ;

1.5 Capitolato tecnico : il documento che contiene le norme tecniche di esecuzione e di misurazione e particolari di accettazione inerenti il Contratto di appalto ;

1.6 Elenco dei prezzi : il documento che definisce i corrispettivi delle singole prestazioni dell'Appaltatore, alla data iniziale di riferimento, precisata nella convenzione

;

1.7 Programma cronologico (o programma dei lavori) : il documento che stabilisce l'ordine di esecuzione ed i termini di tempo da rispettarsi nell'esecuzione

del lavoro ;

1.8 Disegni : i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare l'oggetto del Contratto di appalto ;

1.9 Impianti di cantiere : tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino alla loro accettazione definitiva ;

1.10 Opere provvisorie : tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, sia temporanee che permanenti, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino alla loro accettazione definitiva ;

Pagina 4 di 80

1.11 Modalità di appalto dei lavori : l'appalto dei lavori avviene secondo le modalità stabilite dalle F.N.M. nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. NORME GENERALI

2.1 Difficoltà fra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati al precedente articolo si precisa che, in caso di non conformità o di divergenze tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono elencati nel Capitolato Speciale di Appalto o nel Contratto di Appalto.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra, hanno valore solo se enunciate espresse

mente con preciso riferimento alla norma derogata.

2.2 Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati e norme tecniche

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative ed osservare tutti i regolamenti, le norme, le prestazioni ed i capitolati tecnici ed amministrativi emanati dalle competenti Autorità in materia di lavori in generale, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito i principali Regolamenti e Leggi :

_ la Legge sulle opere pubbliche 20.03.1865, n° 2248 - allegato F ;

_ il Regolamento sulla direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio Decreto 25.05.1895, n° 350 ;

_ il Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con Decreto Ministeriale 29.05.1895 ;

_ il Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.07.1962, n° 1063 ;

ciò indipendentemente dal fatto che nel presente Capitolato talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

A tutti gli effetti, ai Funzionari dello Stato, richiamati nei predetti documenti, debbono intendersi sostituiti i tecnici designati dalle F.N.M., dal Ministero dei Trasporti e della Regione Lombardia, così come agli organi deliberativi e consultivi dello Stato debbono intendersi sostituiti gli organi delle stesse F.N.M., del Ministero dei Trasporti e della Regione Lombardia.

Detto rapporto normativo deve intendersi adottato dalle F.N.M. per propria opportunità, non essendo le F.N.M. vincolate all'osservanza della legge dello Stato in materia di lavori pubblici.

L'eventuale progetto delle opere, del quale l'Appaltatore si assume la piena responsabilità, e tutti i lavori oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le norme generali contenute nel presente Capitolato, secondo il Capitolato

Speciale, le prescrizioni e le norme tecniche di volta in volta indicate nel Capitolato Tecnico nonché secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dovranno essere, inoltre, osservate le norme C.E.I., U.N.E.L., U.N.I., U.N.I.F.E.R. pubblicate ed in vigore sia alla data di stipulazione del Contratto che durante la validità dello stesso.

Pagina 6 di 80

2.3 Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve comunicare il domicilio da lui stesso eletto a tutti gli effetti e per tutta la durata dell'appalto. In difetto deve intendersi assunto quello legale. Le comunicazioni o notifiche dipendenti dall'appalto sono fatte dalle F.N.M., a tutti gli effetti di legge, al domicilio come sopra eletto.

2.4 PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI

2.4.0 Prevenzione infortuni

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e delle norme per la prevenzione degli infortuni ; è in ogni caso a suo carico esclusivo l'adempimento degli obblighi per soccorsi a feriti, cure mediche, medicinali ed indennizzi in dipendenza di incidenti avvenuti nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

2.4.1 Responsabilità dell'Appaltatore

Le F.N.M. non assumeranno alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore, ai propri dipendenti ed alle loro cose nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto od a motivo dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche estranea alle F.N.M.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale ed alle cose delle F.N.M. nonché a terzi, per fatto proprio o di suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendo perciò sollevate ed indenni le F.N.M. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

2.4.2 Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, ivi compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisorie, l'Appaltatore è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a garantirsi ed a garantire le F.N.M. dalle azioni di terzi, con polizze assicurative, per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) e per danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, sia per il tempo dei lavori e per il periodo di manutenzione, sia per il tempo successivo all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e fino allo spirare del decennio previsto dall'art. 1669 del Codice Civile.

Nel caso che l'Appaltatore avesse già in vigore polizze come sopra indicato, sarà sua cura farne avere copia alle F.N.M. all'accettazione della lettera di ag

Pagina 7 di 80

giudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Le F.N.M. si riservano la facoltà di ritenere valide e quindi di accettare tali polizze ai fini di quanto sopra richiamato.

Per quanto riguarda la garanzia per il tempo dei lavori ed il periodo di manutenzione, deve provvedersi a mezzo polizza "CAR" (tutti i rischi dell'Appaltatore). A tale riguardo le F.N.M. consegneranno all'Appaltatore, con i documenti per la gara d'appalto o in sede di trattativa privata, uno schema di polizza con l'indicazione, fra l'altro, dei massimali considerati come minimi e degli altri elementi essenziali.

I massimali di cui sopra, in nessun caso possono configurarsi come un limite di

responsabilità, nè il fatto che le F.N.M. abbiano proposto lo schema di polizza può intendersi quale atto concreto delle F.N.M. di esonerare l'Appaltatore dalle sue responsabilità comunque configurabili, intendendosi che la polizza assicurativa costituisce un onere dell'Appaltatore al fine di meglio garantire le F.N.M. dal rischio connesso con l'appalto delle opere ad esso Appaltatore affidate. Per quanto riguarda la garanzia per il tempo successivo all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e fino allo spirare del decennio, l'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo, deve provvedere alla stipulazione, con una Compagnia di primaria importanza, di due polizze decennali.

La prima polizza deve garantire la responsabilità civile derivante all'Appaltatore nei confronti delle F.N.M. per le ipotesi di evidente pericolo di rovina, di difetti gravi e di eventuale rovina - totale o parziale della costruzione - previste dall'art. 1669 del Codice Civile, che si verificassero entro il tempo successivo al collaudo e fino allo spirare del decennio.

Il massimale di tale assicurazione deve essere uguale all'importo complessivo e definitivo delle opere, così come risulta dai conti finali riportati nel relativo Certificato di collaudo.

Questa polizza deve essere stipulata dall'Appaltatore quale contraente ma nell'interesse delle F.N.M. che diventano pertanto "beneficiarie" del Contratto assicurativo.

La seconda polizza deve garantire la responsabilità civile derivante all'Appaltatore per danni subiti da terzi - nelle persone e nelle cose - in conseguenza delle medesime ipotesi di cui al su indicato art. 1669 del Codice Civile.

I massimali devono essere uguali a quelli indicati per la RCVT nella polizza "CAR" per garanzia nei periodi di costruzione e di manutenzione di cui al presente articolo. I premi, i conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relativi alle polizze tutte, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola di indicizzazione per coprire

Pagina 8 di 80

l'inflazione durante la loro durata. Le polizze tutte previste dal presente articolo, dovranno essere stipulate a gradimento delle F.N.M.

2.5 DEPOSITI CAUZIONALI

2.5.1. Deposito cauzionale definitivo. Facoltà delle F.N.M. di disporre del deposito cauzionale

Prima della firma del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere alla costituzione, presso la Cassa Centrale delle F.N.M., di un deposito cauzionale definitivo per l'importo stabilito nel Capitolato Speciale o nella trattativa privata, di norma fissato nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo netto dell'appalto.

Tale deposito cauzionale può essere effettuato, a scelta dell'Appaltatore :

1) in contanti, produttivi di interessi per il depositante nella misura pari al tasso riconosciuto dalle Banche di maggior interesse nazionale sui depositi dei loro maggiori clienti, diminuito di due punti ; tali interessi saranno assoggettati alle trattenute di legge ;

2) in titoli dello Stato e garantiti dallo Stato, calcolati al valore nominale ridotto del 10% (dieci per cento) per oscillazione corsi.

Se il deposito viene costituito in titoli, i relativi frutti sono a beneficio del depositante

;

3) con polizza assicurativa autenticata e registrata, rilasciata da una Compagnia prevista dal D.P.R. 13.02.1959 n° 499 ed avente i requisiti di cui alla Legge 10.06.1982 n° 348.

Anche in questo caso valgono le clausole stabilite per la fidejussione bancaria

;

4) con fidejussione bancaria rilasciata da una delle Aziende di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956, n° 635 ed avente i requisiti di cui alla Legge 10.06.1982 n° 348 ; in tal caso la lettera di fidejussione bancaria deve essere conforme allo schema predisposto o accettato dalle F.N.M. ; la stessa, come quella assicurativa, dovrà recare la sottoscrizione dei rappresentanti legali dell'Istituto emittente autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato.

L'Appaltatore al ricevimento della lettera di aggiudicazione, a stretto giro di posta, deve comunicare alle F.N.M. quale tra le forme sopra elencate, ha scelto per la costituzione del "deposito cauzionale definitivo".

Il deposito cauzionale viene costituito a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto nonchè del risarcimento dei danni derivanti e/o derivandi dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

Le F.N.M. hanno diritto di valersi del deposito cauzionale per il rimborso delle
Pagina 9 di 80

somme che avessero eventualmente versato in più rispetto a quelle spettanti all'Appaltatore, salvo l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale risultasse insufficiente.

Le F.N.M. hanno diritto, altresì, di valersi della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi di ufficio.

Se il deposito cauzionale è costituito in titoli, le F.N.M. possono senza altra formalità ed in specie senza obbligo di notificazione all'Appaltatore ed al terzo eventuale prestatore del deposito cauzionale, vendere detti titoli in tutto o in parte a mezzo banca o agente di cambio.

L'Appaltatore deve, a semplice richiesta delle F.N.M., reintegrare il deposito cauzionale, di cui le F.N.M. medesime abbiano dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Parimenti l'Appaltatore deve integrare, a semplice richiesta delle F.N.M., il deposito cauzionale nel caso in cui l'importo contrattuale venisse incrementato.

Il deposito cauzionale viene restituito all'Appaltatore a seguito dell'avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo effettuato dall'apposita commissione.

2.5.2 Aggiudicazione dei lavori

L'aggiudicazione dei lavori viene decisa dalle F.N.M. esaminate tutte le opportune circostanze e viene comunicata all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata entro i termini stabiliti nella lettera di invito.

Detto termine sarà automaticamente prorogato qualora le F.N.M. non ricevessero entro tale termine le attestazioni rilasciate dalla Prefettura ai sensi della Legge 23.12.1982 n° 936.

2.6 Stipulazione del Contratto

La stipulazione del Contratto deve aver luogo entro i termini stabiliti nella lettera di aggiudicazione o in successiva nota di invito.

Qualora l'Appaltatore, riuscito aggiudicatario, non stipulasse il Contratto nei termini di cui sopra, le F.N.M.E. ricorreranno a quanto previsto dall'art. 5 L. 687/84.

2.7 Imposte e tasse

Tutti gli atti e contratti regolati dal presente Capitolato sono soggetti alle norme di legge in vigore.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni nei corrispettivi pattuiti.

Pagina 10 di 80

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto di cui al Contratto

viene effettuato nell'esercizio di impresa e che pertanto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72 è soggetto all'I.V.A. ; in sede di registrazione sarà perciò soggetto all'imposta fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 634/72.

2.8 Spese a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore :

_ le spese per i documenti di appalto che le F.N.M. indicheranno in via forfettaria nella lettera di invito ;

_ le spese di scritturazione e perfezionamento del Contratto con i rispettivi allegati, comprese quelle per adempiere ad obblighi di legge o inerenti allo svolgimento dell'appalto.

Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture collegate allo svolgimento dell'appalto :

_ tutte le spese per i titoli vari, di volta in volta indicati nei successivi articoli del presente Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale.

2.9 Pretese di terzi

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo le F.N.M. contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali.

2.10 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore si impegna a tenere sollevate in ogni tempo le F.N.M. contro ogni e qualsiasi pretesa penale e civile da parte di terzi per reale o presunta violazione di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del lavoro.

Le F.N.M. potranno utilizzare tutte le soluzioni, anche originali, che siano loro pervenute in sede di offerta, senza che l'offerente abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, in occasione della realizzazione di altre opere che le F.N.M. aggiudicheranno a qualsivoglia altra Ditta o Impresa e con le modalità che le medesime F.N.M. riterranno opportune.

2.11 Trasporto su ferrovia

Non sarà accordata all'Appaltatore alcuna facilitazione di trasporto sulla rete
Pagina 11 di 80

sociale delle persone, dei materiali, degli attrezzi e dei mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Qualora le F.N.M. accordassero l'effettuazione di treni speciali per il trasporto di materiali o mezzi d'opera inerenti al lavoro oggetto dell'appalto, la tariffa da addebitare all'Appaltatore per detti treni verrà calcolata in base alle condizioni in vigore per il pubblico.

E' consentito all'Appaltatore l'uso di autocarrelli o di carrelli da spingersi a braccia per il dislocamento di persone, materiali e attrezzi per l'esecuzione dei lavori nell'ambito di una stazione o in piena linea, secondo le norme stabilite dalle F.N.M.

Queste, inoltre, potranno concedere per il trasporto dei soli materiali, compatibilmente con le proprie esigenze, dei carrelli ordinari d'armamento a quattro ruote da spingersi a braccia.

La tariffa per il noleggio di detti carrelli verrà stabilita nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'Appalto.

Qualunque carrello od autocarrello, di cui usufruirà l'Appaltatore, per poter circolare sulla rete ferroviaria dovrà essere scortato dal personale delle F.N.M. le cui competenze verranno addebitate all'Appaltatore.

I carrelli delle F.N.M., concessi in uso all'Appaltatore, non potranno essere impiegati al di fuori degli impianti ferroviari ed il loro ritiro nonchè la loro restituzione avverrà a cura e spese dell'Appaltatore che rimarrà l'unico responsabile

di tali mezzi. Eventuali danni saranno addebitati nei modi d'uso. Nessun compenso è dovuto alle F.N.M. per il ricovero sui binari delle stazioni, esclusivamente durante il periodo dei lavori ed in quanto possibile, dei carrelli od autocarrelli che l'Appaltatore impiegasse per i lavori ad esso affidati.

2.12 Concessione di aree

Per le aree necessarie all'esecuzione dei lavori e per quelle destinate all'installazione del cantiere è stabilito quanto segue :

1) Aree necessarie all'esecuzione dei lavori

Dette aree sono messe a disposizione dell'Appaltatore nella misura strettamente necessaria, a giudizio delle F.N.M., alla realizzazione delle opere, anche frazionatamente ed in tempi diversi e devono essere utilizzate dall'Appaltatore per il solo periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Le pavimentazioni in pietra e le cordature, gli accessori e, comunque, tutte le installazioni devono essere rimosse da queste aree con la massima cura, dovendo l'Appaltatore rispondere della loro integrità e buona conser

Pagina
12 di 80

vazione sino al loro ricollocamento in opera alla fine dei lavori.

Alle F.N.M. fanno carico le prestazioni per conseguire i decreti ed i provvedimenti formali per l'occupazione forzosa dei fondi e manufatti privati interessati dai lavori, nonché le relative indennità, conseguenti alle occupazioni stesse, sia temporanee che permanenti.

Detti fondi e manufatti sono consegnati di volta in volta all'Appaltatore con successivi verbali di consegna.

2) Aree per le installazioni di cantiere

Sono quelle risultanti dai disegni allegati al Contratto.

Tutte le spese che emergessero per l'occupazione, l'utilizzazione ed il ripristino di queste aree, sono a completo carico dell'Appaltatore.

Il possesso delle aree di cui sopra non può comunque continuare oltre 6 (sei) mesi dopo il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 6.20 e le stesse devono essere restituite sgombre di tutte le opere provvisorie, sia di superficie che di sottosuolo, ivi costruite e completamente ripristinate.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare integralmente e preservare da qualsiasi danno gli alberi eventualmente esistenti sulla/e area/e messa/e a disposizione per l'installazione dei cantieri. Gli alberi dovranno essere protetti da una recinzione sufficientemente ampia e nelle loro vicinanze non potranno essere effettuati scavi, infissioni e depositi di materiali che comunque possano recare danno alle radici.

L'Appaltatore deve, a questo proposito, attenersi alle disposizioni che gli vengono prescritte dalla Direzione Lavori.

A garanzia di quanto sopra l'Appaltatore è obbligato ad effettuare il versamento dei depositi cauzionali eventualmente richiesti a tutela del ripristino delle varie zone verdi occupate.

E' in facoltà dell'Appaltatore reperire, a suo cura e spese, per gli impianti di cantiere, altre aree anche di privata proprietà, previa approvazione delle F.N.M.

2.13 Manifesti pubblicitari

Sono riservati alle F.N.M. i diritti dell'eventuale sfruttamento pubblicitario delle recinzioni dei cantieri di lavoro o di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruirà su aree delle F.N.M. per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, restando fatto l'assoluto divieto all'Appaltatore di fare o di concedere a terzi di fare avvisi pubblicitari su detti impianti.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affis
Pagina 13 di 80

sioni pubblicitarie suddette, nè potrà avanzare pretese a compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà che le F.N.M. si riservano col presente articolo.

2.14 Riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere appaltate e ad astenersi dal pubblicare o far pubblicare da terzi fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, nonchè su disegni, schemi, profili e planimetrie che appartengono alle F.N.M., salvo esplicito benestare scritto delle F.N.M. stesse.

2.15 VARIAZIONI AI PROGETTI E ALLE OPERE

2.15.0 Variazioni apportate dalle F.N.M.

Le F.N.M. possono apportare variazioni al progetto ed alle opere introducendo, anche nel corso dei lavori, modifiche, soppressioni ed aggiunte ritenute a proprio insindacabile giudizio necessarie per l'esecuzione di quanto è oggetto dell'appalto.

Le predette variazioni non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali sempre che il loro importo, riportato alla data iniziale di riferimento dei prezzi contrattuali, non comporti una variazione superiore ad un quinto dell'importo presunto dell'appalto.

Nel caso in cui l'importo delle variazioni di cui sopra comporti il superamento del predetto limite di un quinto, potranno essere concordate nuove condizioni contrattuali per la parte eccedente il limite stesso.

A tal fine il contraente interessato dovrà farne esplicita richiesta con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre il 30° giorno successivo a quello nel quale si ha per sottoscritto, ai sensi degli artt. 4.7 e 4.9, l'aggiornamento del registro di contabilità relativo alla contabilizzazione, riportata alla data iniziale di riferimento, dell'80% dell'importo presunto dell'appalto.

In mancanza di accordo il contraente interessato ha il diritto di rifiutare l'estensione del Contratto oltre il limite del sesto quinto.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intende tacitamente esteso con condizioni immutate a tutti i lavori eccedenti il predetto limite del sesto quinto.

Nel caso in cui al termine dei lavori non sia stato raggiunto l'80% dell'importo presunto dell'appalto, l'Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e
Pagina 14 di 80

qualsiasi pretesa, al compenso proporzionale di cui all'art. 7.1 sulla differenza tra il suddetto limite dell'80% e l'importo dei lavori eseguiti, riportato alla data iniziale di riferimento.

Le F.N.M. si riservano, inoltre, la facoltà di far eseguire all'Appaltatore lavori suppletivi alle condizioni sopra citate ed ai prezzi contenuti nell'elenco dei Prezzi Unitari.

Nel caso di opere appaltate a forfait : le varianti, soppressioni od aggiunte ed i lavori suppletivi di cui sopra sono ordinati dalle F.N.M. all'Appaltatore per iscritto, nelle forme qui di seguito stabilite.

Se l'ordine delle F.N.M. determina delle differenze di quantità, in più o in meno, delle voci costituenti l'opera, rispetto alle quantità a cui le suddette voci ammonterebbero senza l'ordine medesimo, queste differenze di quantità, emergenti in senso positivo o negativo, vengono contabilizzate, per le opportune imputazioni contabili, a misura, con l'applicazione dei prezzi unitari risultanti,

per le singole voci, dall'Elenco Prezzi contrattuale e sotto tutte le altre condizioni contrattuali.

Si intendono, invece, comprese e compensate nell'importo forfettario quelle varianti, aggiunte o soppressioni e quei lavori suppletivi di limitata entità che si rendessero necessari in sede sia di sviluppo "particolareggiato" della progettazione esecutiva, sia di realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d'arte.

2.15.1 Variazioni apportate dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta delle F.N.M., apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.

In caso di variazioni non autorizzate dalle F.N.M., si applicano le norme dell'art. 4.1.1.

2.16 Subappalti

E' fatto divieto all'Appaltatore, sotto pena di risoluzione del Contratto e con le conseguenze stabilite al successivo articolo 7.0., di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori. Le F.N.M., su richiesta dell'Appaltatore, si riservano la facoltà di concedere per iscritto l'autorizzazione a subappaltare alcune categorie di lavori e forniture alle condizioni precisate al successivo art. 2.16.0.

2.16.0 Subappalti richiesti dall'Appaltatore

L'Appaltatore deve precisare nella richiesta sopraindicata il nome ed il domicilio
15 di 80

del Subappaltatore proposto, nonché la natura e l'entità del lavoro che intende subappaltare.

L'Appaltatore, unitamente alla richiesta del subappalto, dovrà fornire la documentazione di cui alla Legge 13.09.1982 n° 646 e modificazioni successive, riportante le disposizioni in materia di repressione del fenomeno mafioso.

L'autorizzazione è subordinata alle attestazioni rilasciate dalla Prefettura ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.82 n° 936.

2.16.1 Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione al subappalto da parte delle F.N.M. non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle F.N.M. medesime e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, le F.N.M. accertino che il Subappaltatore è inadempiente, incompetente e/o indesiderabile, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento dai cantieri del Subappaltatore medesimo. La risoluzione del subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere dalle F.N.M. indennizzi, risarcimento di danni o lo spostamento dei termini di ultimazione.

L'Appaltatore deve dichiarare, inoltre, che la Ditta subappaltatrice assolve a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti della mano d'opera impiegata. A tale riguardo la Direzione Lavori si riserva il diritto di richiedere, e la Ditta subappaltatrice è obbligata ad esibire, tutti i documenti inerenti la mano d'opera presente sul cantiere e fra questi, a titolo esemplificativo, il libro matricola ed il libro paga.

2.17 Prestazioni a consuntivo

Durante l'esecuzione dell'appalto le F.N.M. possono richiedere all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti l'appalto ovvero connesse ad altri lavori che si eseguono nei cantieri per conto delle F.N.M., compensandole in base ai dati di consuntivo secondo

quanto stabilito nell'art. 4.4.0.

Anche per queste prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione delle F.N.M. la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra.

L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma, non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini di ultimazione nè a compensi speciali per insufficienza

Pagina 16 di 80

di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisorie e materiali o per le eventuali interferenze.

L'importo delle prestazioni a consuntivo non viene computato nell'importo dei lavori eseguiti ai fini delle determinazioni di cui all'art. 2.15.0.

2.17.1 Prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali e noleggi

La mano d'opera, i materiali, i mezzi di qualsiasi genere impiegati in particolari lavori dei quali, a giudizio del Direttore dei Lavori, occorre tenere nota, sono annotati giornalmente nel "Libro" di cui al n° 3 dell'art. 4.0, libro che viene sottoscritto dal personale appositamente incaricato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Delle suddette annotazioni giornaliere il Direttore dei Lavori contabilizza le sole prestazioni relative ai lavori a carico delle F.N.M. a termini del Contratto, attenendosi a quanto sotto stabilito.

Se per detti particolari lavori, riconosciuti dal Direttore dei Lavori a carico delle F.N.M. non esiste il prezzo contrattuale "a misura" ed il Direttore dei Lavori non ritiene di dovere definire un "Nuovo Prezzo" secondo le modalità stabilite all'art. 3.2, egli è tenuto alla contabilizzazione in economia, in conformità a quanto sotto precisato.

A) Mano d'opera in economia

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire la mano d'opera in economia con le qualifiche richieste dal Direttore dei Lavori e comunque rispondenti alle mansioni previste dai lavori per cui è stata richiesta. Per la determinazione delle qualifiche ci si attiene a quanto stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro in vigore alla data della prestazione; in ogni caso le prestazioni di mano d'opera vengono contabilizzate con le qualifiche come sopra precisate.

L'Appaltatore è tenuto ad esibire, se richiesto dal Direttore dei Lavori, i documenti inerenti la mano d'opera occupata sui cantieri, come ad esempio, il libro matricola, il libro paga ecc.

Le suddette prestazioni vengono contabilizzate corrispondendo all'Appaltatore l'importo della paga e degli oneri risultanti dalla tabella dei costi della mano d'opera Edili ed Affini dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Milano, in vigore alla data della prestazione, maggiorati del 24% (ventiquattro per cento) per spese generali ed utili di impresa, salvo diversa misura stabilita nel Contratto d'Appalto.

Pagina 17 di 80

B) Materiali e noleggi in economia

I materiali ed i mezzi di cui fosse richiesta, rispettivamente la fornitura e/o il noleggio in economia all'Appaltatore, sono registrati e contabilizzati con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale.

Quando per taluni materiali in fornitura o per taluni noleggi non esiste il prezzo contrattuale, si procede alla determinazione del "Nuovo Prezzo" secondo quanto stabilito all'art. 3.2.

2.18 Opere speciali

Le F.N.M. si riservano la facoltà di affidare direttamente, ad Imprese od a Ditte

specializzate, l'esecuzione di opere o strutture od impianti richiedenti l'adozione di procedimenti, di mezzi d'opera, di materiali, di macchinari speciali e di personale specializzato.

Le F.N.M. precisano nella lettera d'invito se intendono avvalersi o meno della facoltà di cui sopra ed indicano inoltre nella stessa lettera quali opere, strutture od impianti affidano ad altre Imprese.

I rapporti tra l'Appaltatore e le eventuali Imprese o Ditte specializzate sono regolati o coordinati a mezzo del Direttore dei Lavori di cui al successivo art. 5.0.

L'Appaltatore, a richiesta delle F.N.M., deve consentire alle Imprese o alle Ditte specializzate l'allacciamento alle proprie cabine e/o reti principali di distribuzione di energia elettrica e dell'acqua. In tal caso all'Appaltatore compete, esclusivamente, il rimborso delle eventuali spese relative.

2.19 Cessione di crediti

I crediti dell'Appaltatore nei confronti delle F.N.M. non possono essere oggetto di cessione a nessun titolo.

2.20 Deroghe

Ogni e qualsiasi deroga alle clausole stabilite nel presente Capitolato Generale non ha valore se non esplicitamente ed espressamente sottoscritta da entrambi i contraenti e non può mai estendersi oltre la clausola tassativamente derogata.

2.21 Progetti esecutivi e calcoli statici delle strutture, disegni e schemi degli impianti

L'Appaltatore è tenuto ad elaborare, a sua cura e spese, i disegni esecutivi, i calcoli delle strutture definitive e provvisorie e tutta la documentazione esecutiva relativa alle opere da realizzare ; tale documentazione sarà costituita dai disegni esecutivi, di dettaglio e da relazioni di calcolo e tecniche.

Pagina 18 di 80

A partire dalla data della lettera di aggiudicazione definitiva dei lavori, entro il termine precisato al successivo capoverso, l'Appaltatore dovrà sottoporre alle F.N.M. ed alla Direzione dei Lavori gli elaborati necessari e sufficienti per poter dare inizio ai lavori.

Tali elaborati, come pure quelli ulteriori, dovranno essere sottoposti all'esame della Direzione dei Lavori, per le opportune osservazioni, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'esecuzione delle relative opere.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, a sua cura e spese :

alle F.N.M. : due copie eliografiche ed una copia in materiale riproducibile resistente agli strappi di ogni disegno e delle relazioni di calcolo o comunque necessarie per istituire pratiche con gli Enti tutori (come ad esempio, il Ministero dei Trasporti, gli Enti Locali, l'ex E.N.P.I. e l'ex A.N.C.C.) ;
alla Direzione dei Lavori : una copia eliografica di ogni disegno ed una copia delle relazioni.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra elencata le F.N.M., tramite la Direzione dei Lavori, faranno conoscere all'Appaltatore le proprie osservazioni, e qualora non abbiano a sollevare obiezioni essenziali, restituiranno una copia vistata per approvazione ; nel caso in cui gli stessi non risultassero conformi alle prescrizioni tecniche, verranno restituiti all'Appaltatore per apporvi le modifiche necessarie.

Qualora la mole della documentazione presentata fosse particolarmente consistente le F.N.M., tramite la Direzione dei Lavori, potranno richiedere un periodo supplementare per completare l'esame della suddetta documentazione.

Le approvazioni richiamate non esonerano l'Appaltatore dalle sue responsabilità conseguenti alla calcolazione delle strutture.

Eventuali varianti e/o aggiunte proposte anche in corso d'opera dall'Appaltatore, dovranno essere approvate dalle F.N.M. e dalla Direzione dei

Lavori ; l'Appaltatore dovrà, comunque, inviare alle F.N.M. ed alla Direzione dei Lavori copie degli elaborati aggiornati ed approvati nelle quantità sopra previste.

L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, anche all'elaborazione dei calcoli statici e dei disegni esecutivi di opere provvisorie che si rendessero necessarie nel corso dei lavori (a titolo esemplificativo quelli per ponti, passerelle pedonali ed impalcati per assicurare la continuità del traffico ecc.).

Sui disegni e relazioni di calcolo di cui sopra le F.N.M. si riservano il diritto di avanzare le osservazioni che riterranno più opportune e di richiedere le conseguenti modifiche, senza che, per questo, l'Appaltatore possa avanzare richiesta di sorta oltre quanto stabilito nei patti contrattuali.

Pagina 19 di 80

A lavori ultimati, ed in ogni caso un mese prima dell'attivazione delle opere e/o degli impianti, l'Appaltatore deve fornire, a propria cura e spese :

due copie eliografiche ed una copia riproducibile di tutti i disegni aggiornati e/o modificati alle F.N.M. ;

una copia eliografica alla Direzione dei Lavori.

Detti disegni dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, a sua cura e spese, anche per quegli apparecchi e dispositivi messi in opera dalle F.N.M. e che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori appaltati, completano l'impianto e sono ad esso strettamente connessi.

La compilazione di tutti i disegni dovrà essere fatta seguendo la nomenclatura, le abbreviazioni ed i simboli previsti dalle varie norme applicabili (come norme CEI, UNI, UNIFER, disposizioni e circolari F.S. e simili) e quanto richiesto o previsto secondo quelli prescritti dalle F.N.M. L'aggiornamento degli stessi dovrà essere eseguito sino alla consegna delle opere.

Durante il periodo di garanzia, la cui durata è stabilita nel Contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà apportare ai disegni tutte quelle modifiche che venissero introdotte alle opere appaltate sia in sede di completamento che di riparazione e fornire quindi le copie dei suddetti nelle quantità di cui sopra.

Pagina 20 di 80

3. PREZZI CONTRATTUALI

3.0 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono aver influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonchè, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto delle F.N.M. e le soggezioni particolari di cui all'art. 5.3.3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di tutti gli oneri relativi alle soggezioni causate dai fabbricati interessati ai lavori, dalla conformazione geologica del terreno, dai servizi di sottosuolo, soprassuolo ed aerei, dal traffico di superficie e dall'esercizio ferroviario.

3.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

I lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste all'art. 2.15.0 sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi unitari allegato al Contratto ed a quelli eventualmente definiti con le modalità dell'art. 3.2.

Pagina 21 di 80

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico delle F.N.M. ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di Contratto.

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, a tutto quanto previsto all'art.5 ed in genere a quanto altro necessario per la realizzazione delle opere, la loro manutenzione fino all'accettazione definitiva, il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione delle paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse comunque necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, l'Appaltatore si impegna a non avanzare riserve relative a pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Salvo quanto previsto nell'art. 3.3, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

3.2 Nuovi prezzi

Le F.N.M., tramite la Direzione dei Lavori, durante l'esecuzione del Contratto, hanno la facoltà di ordinare lavori, prestazioni e forniture che non siano previste nell'elenco dei prezzi, compensandole con nuovi prezzi secondo il seguente criterio :

Pagina 22 di 80

a) Determinazione nuovi prezzi per lavori e opere compiute

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali o per analogia mediante ragguaglio con i prezzi dell'elenco prezzi contrattuale ovvero, quando ciò a giudizio del Direttore dei Lavori non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi applicando alle quantità di dette analisi i prezzi elementari (mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi d'opera) di cui all'Elenco Prezzi contrattuale. In ultima alternativa, desumendoli dal listino della C.C.I.A.A. di Milano in vigore al momento dell'offerta, procedendo come ai punti precedenti.

b) Determinazione di nuovi prezzi per fornitura di materiali o per noleggi

Quando per taluni materiali o noleggi di mezzi meccanici non esistono i prezzi nell'Elenco Prezzi Unitari, si procede per la loro determinazione come in appresso stabilito :

1) per i noleggi ed i materiali in fornitura si applicano i prezzi unitari di cui ai capi "Noleggi" e "Materiali" di tutti i capitoli del "Listino Prezzi delle Opere Edili in Milano" edito dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in vigore alla data dell'offerta.

E' stabilito che i prezzi di cui sopra non sono soggetti a maggiorazioni di sorta e, pertanto, è da intendersi annullato sia il contenuto delle "Avvertenze Generali" del Listino sopra citato, sia, comunque, qualsiasi altra clausola che preveda maggiorazioni di sorta e per qualsiasi titolo su detti prezzi ;

2) i prezzi unitari dei noleggi e materiali che non risultassero nel Listino sopra citato, sono determinati :

_ assumendo, quale riferimento, il prezzo di mercato in vigore alla data dell'offerta ;

_ trattandosi di noleggio di mezzi meccanici, dati sia fermi che funzionanti, viene applicato un prezzo orario pari allo 0,15 ‰ (zero virgola quindici per mille) del prezzo di mercato del mezzo meccanico nuovo in vigore alla data dell'offerta .

In detto prezzo è compreso e compensato l'onere per ricambi, manutenzione, montaggi e smontaggi del mezzo meccanico, eventuali opere murarie inerenti il funzionamento di detto mezzo.

La mano d'opera necessaria al funzionamento del mezzo meccanico, il carburante, il lubrificante, l'energia elettrica, vengono compensati a parte.

Ai Nuovi Prezzi, determinatisi come stabilito ai capoversi a) e b) di cui sopra, non possono essere aggiunte percentuali di maggiorazione per rischi, invenzioni e privative industriali.

Nel caso in cui tali prezzi siano formati desumendoli da costi, risultanti da tabelle o da offerte, gli stessi costi andranno maggiorati del 24% (ventiquattro per cento) per spese generali ed utili.

L'Appaltatore deve presentare tempestiva richiesta per la formazione dei Nuovi Prezzi accompagnata da analisi dettagliata compilata nei modi sopra stabiliti.

La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la stesura di appositi verbali, firmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

I nuovi prezzi concordati fra l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori, mentre sono subito impegnativi per l'Appaltatore, devono essere approvati dalle F.N.M. e quando necessario, dall'Autorità preposta (Ministero, Regione), prima di essere inseriti nella contabilità dei lavori.

I nuovi prezzi che non fossero concordati fra l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori sono sottoposti alle F.N.M. che decidono in merito.

Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture oggetto di nuovi prezzi. In questo ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dalle F.N.M., salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità dell'art. 4.9 specifiche riserve.

Ai nuovi prezzi è applicata la variazione d'asta contrattuale.

Tutti i nuovi prezzi devono essere riferiti alla data dell'offerta operando se del caso, per le variazioni con i criteri della Revisione Prezzi di cui al successivo art. 3.3.

3.3 Revisione prezzi

La revisione prezzi, qualora sia prevista, sarà attuata sulla base del disposto del D.M. 03.08.1979 "Revisione dei prezzi degli appalti di opere e delle concessioni di sola costruzione di competenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato" pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 290 del 24.10.1979, modificato dal D.M. 18.10.1982 e dal D.M. 02.08.1983, in accordo con le Circolari n° 203/83 e n° 252/83 del Ministero dei Trasporti, per quanto non modificato dal presente articolo.

Ai fini della revisione dovranno essere considerate le quote percentuali di incidenza degli elementi di costo dell'appalto più rappresentativi, previsti dalle tabelle

allegate al citato D.M. e precisate nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'Appalto.

Si farà luogo alla revisione per le variazioni dei prezzi di mercato intervenute a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o di appalto concorso, ovvero a quello in cui è stata presentata l'offerta conclusiva in sede di trattativa privata.

Le variazioni dei costi verranno ricavate dai bollettini delle rilevazioni mensili dei prezzi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Provincia di Milano, editi a cura della Commissione Regionale di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 501/AC del 28.01.1977.

L'istanza dell'Appaltatore intesa ad ottenere la revisione dei prezzi dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro la data della sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore stesso, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Le eventuali variazioni in diminuzione saranno operate d'ufficio dalle F.N.M., a mezzo della Direzione dei Lavori.

In sede di emissione degli stati di avanzamento per il pagamento degli acconti, qualora l'Appaltatore abbia già presentato l'istanza di cui al capoverso precedente, potranno essere corrisposti acconti nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) dell'importo revisionale, determinato ai sensi del presente paragrafo, al netto dell'alea contrattuale.

Il residuo 15% (quindici per cento) verrà svincolato dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

4. CONTABILITA' DEI LAVORI

4.0 Accertamento dei lavori

Pagina 25 di 80

Per tutto quanto non espressamente regolato al presente articolo od in quelli seguenti, si applica il Regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori dello Stato, approvato con R.D. 25.05.1895, n° 350 e modifiche successive.

L'accertamento dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e delle somministrazioni in appalto, la loro misurazione e qualificazione sono effettuati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o tra il personale da essi incaricato.

A tal fine vengono compilati i seguenti documenti che vengono custoditi dal Direttore dei Lavori :

1) il Giornale dei Lavori nel quale vengono registrati :

a) le disposizioni, gli ordini di servizio e le osservazioni del Direttore dei Lavori ;

b) le annotazioni dell'Appaltatore ;

c) le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori ;

d) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, quali :

- _ condizioni meteorologiche,
 - _ maestranza presente,
 - _ mezzi d'opera,
 - _ fasi e avanzamento dei lavori,
 - _ date dei getti di calcestruzzo armato e relativi disarmi,
 - _ stato dei lavori,
 - _ prelievo dei campioni ;
- 2) il Libro delle Misure che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che non fossero più rilevabili con il procedere dei lavori ;
- 3) il Libro delle registrazioni giornaliere di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera ;
- 4) il Libretto dei rilievi di cantiere nel quale vanno registrati schizzi e disegni a completamento e a delucidazione dei disegni esecutivi ;
- 5) il Registro di Contabilità nel quale vengono iscritte le partite di lavoro notate nel "Libro delle Misure" e le somministrazioni in economia ;

Pagina 26 di 80

- 6) il Sommario del Registro di Contabilità ;
- 7) lo Stato di avanzamento dei lavori ;
- 8) il Certificato di Pagamento ;
- 9) il Registro degli addebiti ;
- 10) il Conto Finale.

Copia di tutti i documenti sopra elencati è depositata presso gli Uffici della Direzione Lavori.

I documenti di cui ai numeri 1), 5), 7), 8) e 10), sono firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o dal suo rappresentante.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6), possono essere firmati dai rappresentanti autorizzati rispettivamente dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

I documenti di cui sopra si identificano con quelli elencati all'art. 38 del Regolamento R.D. 25.05.1895, n° 350 (e li integrano) salvo alcune modifiche di forma determinate dalle esigenze di elaborazioni secondo moderne tecniche meccanografiche o simili.

L'Appaltatore, qualora le F.N.M. lo richiedano, ha l'obbligo di affiancare agli incaricati del Direttore dei Lavori, per tutto il tempo necessario, il personale occorrente (geometri, disegnatori, ecc.) per la compilazione, in contraddittorio, della contabilità. Le prestazioni dell'anzidetto personale sono a completo carico dell'Appaltatore.

Alle visite di accertamento potranno partecipare anche Funzionari del Ministero dei Trasporti e della Regione Lombardia.

L'Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento di cui sopra in specie nei casi in cui non sarebbero in seguito possibili la constatazione o l'accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni delle F.N.M.

4.1 Norme generali di accettazione

4.1.0 Materiali

Tutti i materiali approvvigionati dall'Appaltatore o dai sub fornitori, devono essere

sere della migliore qualità, esenti da ogni difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonchè alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e devono essere preventivamente riconosciuti idonei dalla stessa.

La Direzione dei Lavori ha facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che pertanto devono essere allontanati dal cantiere e sostituiti entro il termine di tempo e con le modalità da lei stabilite.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare le opere non corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 4.1.1 per difetto imputabile ai materiali stessi.

Salvo che nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'Appalto sia disposto diversamente, l'Appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove ritiene opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche per le quali si rimanda al successivo art. 6.22.

La Direzione dei Lavori può, altresì, rifiutare in qualunque tempo quei materiali divenuti inservibili o inidonei dopo l'introduzione nel cantiere ; in tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere o sostituirli con altri a sue spese.

Se il Direttore dei Lavori accerta che i materiali posti in opera sono di cattiva qualità, provvede a norma dei successivi artt. 4.1.1 e 4.1.2.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a compensi particolari ma, esclusivamente, al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

Nel caso di materiali il cui collaudo deve essere effettuato alla presenza di funzionari del Ministero dei Trasporti e/o dalla Regione Lombardia, le F.N.M. provvederanno ad accertare che gli stessi vengano utilizzati per la realizzazione delle opere appaltate. A tale accertamento si provvederà con verbale di constatazione.

4.1.1 Opere

Tutte le opere devono rispondere ai disegni consegnati od approvati dalle F.N.M., a tutti i requisiti contrattuali ed a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed essere esenti da ogni difetto.

Per le opere eseguite in difformità di quanto sopra previsto, l'Appaltatore deve eseguire quei lavori che la Direzione dei Lavori ritenesse necessari in relazione
Pagina 28 di 80

a quanto stabilito nel comma precedente e qualunque ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione.

Le F.N.M. si riservano, in particolari casi e a loro discrezione, anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, alle condizioni stabilite nell'art. 4.2.0 fermo restando, in ogni caso, il diritto delle F.N.M. al risarcimento di ogni danno che comunque possa loro derivare.

Per le prove e le verifiche da eseguire sulle singole opere o elementi costitutivi del complesso, l'Appaltatore deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti, curare l'esecuzione delle relative installazioni e fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera e quanto altro occorra allo scopo.

Le F.N.M. hanno la facoltà di pregiudicare l'accettazione delle opere ad un collaudo preventivo delle stesse con esito favorevole.

4.1.2 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese e a suo rischio, i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria accuratezza e/o con materiali, per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può

ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore. In caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

4.2 Contabilità dei lavori a misura

4.2.0 Norme contabili

Le quantità di lavoro sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nell'Elenco Prezzi contrattuali ed alle norme di misurazione esposte nel Capitolato Tecnico.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni esecutivi delle opere, o in base a quelle stabilite per iscritto dalle F.N.M., anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece dimensioni inferiori, in caso di accettazione delle opere, si contabilizzano le dimensioni effettivamente rilevate.

Ove la qualità delle opere risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle opere, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

Restano salve in ogni caso le norme di accettazione di cui all'art. 4.1.1.

Pagina 29 di 80

4.2.1 Procedura contabile

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, le F.N.M. effettuano la determinazione e la classificazione delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura che devono essere firmati ad ogni aggiornamento dell'Appaltatore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva.

Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di intervenire alle misurazioni o di firmare, entro cinque giorni dalla data in cui la firma viene richiesta, i relativi documenti, il Direttore dei Lavori esegue ugualmente le misure con il concorso di due testimoni estranei ; i documenti, firmati dai testimoni e dal Direttore dei Lavori, fanno in ogni caso, piena fede.

Le F.N.M. si riservano la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure, quantità provvisorie derivanti da una loro insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.

Le quantità di lavoro eseguite e le somministrazioni sono pagate in base ai prezzi e compensi contrattuali, osservate tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nei patti contrattuali.

Se per iniziativa dell'Appaltatore, le opere risultano difformi nelle dimensioni e/o nella qualità da quelle prescritte, sempre che queste vengano accettate dal Direttore dei Lavori e salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo, si procede come segue :

_ nel caso di opere risultanti di dimensioni e/o qualità superiori rispetto a quelle prescritte, l'Appaltatore non ha diritto di chiedere nè l'aumento dei prezzi, nè la contabilizzazione delle maggiori quantità eseguite ;

_ nel caso di opere risultanti di dimensioni e/o qualità inferiori a quelle prescritte, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza alcun pregiudizio, può applicare un'adeguata riduzione di prezzo, e la contabilizzazione viene riferita alle effettive dimensioni dell'opera.

4.3 Contabilità dei lavori a forfait

4.3.0 Norme contabili

Le quantità di lavoro sono contabilizzate previo accertamento in contraddittorio della rispondenza delle dimensioni e della qualità delle opere a quanto prescritto secondo le norme dell'art. 4.1.1. Salve in ogni caso le norme di accettazione ivi stabilite, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino

inferiori a quelle prescritte si applica un prezzo corrispondentemente ridotto al prezzo a forfait, mentre se la qualità o le dimensioni delle opere risultino superiori si applica il prezzo a forfait contrattuale.

4.3.1 Procedura contabile

Le F.N.M. riportano nei libretti delle misure, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

Valgono le altre norme dell'art. 4.2.1.

4.4 Contabilità delle prestazioni a consuntivo

4.4.0 Norme contabili

Le prestazioni a consuntivo devono essere state richieste per iscritto dalle F.N.M. e sono compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della mano d'opera e degli impianti di cantiere direttamente utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

I prezzi contrattuali per tali prestazioni compensano rispettivamente i costi effettivi afferenti alla mano d'opera, agli impianti di cantiere ed ai materiali impiegati, nonché le spese generali tra cui, in particolare, le spese relative alla organizzazione e gestione dei cantieri, all'uso dell'attrezzatura individuale, alle prestazioni degli assistenti, all'impiego degli impianti di cantiere e del personale non direttamente utilizzati nel lavoro e comprendono inoltre tutti gli altri oneri diretti ed indiretti per la conduzione del lavoro e l'utile dell'Appaltatore.

4.4.1 Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in una lista giornaliera in cui è indicato il lavoro eseguito, le qualifiche degli operai ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità di materiali forniti.

Le predette liste, redatte in contraddittorio, devono essere firmate dall'Appaltatore, il quale ha diritto di firmarle anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

4.5 Penali per ritardata ultimazione

In caso di ritardo nella ultimazione di ciascuna partita di lavoro rispetto al termine stabilito nel programma cronologico, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l'Appaltatore deve corrispondere alle F.N.M.

una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero è stabilito nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'appalto. Nello stesso Capitolato Speciale o Contratto d'Appalto potrà essere prevista la risarcibilità anche del danno ulteriore.

Pagina 31 di 80

Qualora il ritardo di una qualsiasi partita raggiunga il numero di giorni solari previsto nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'Appalto, le F.N.M. hanno facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 7.0.

L'Appaltatore, nell'accettare i termini contrattuali, ha tenuto conto di ogni alea, nessuna esclusa, sia con riferimento alla natura che alla modalità esecutiva dei lavori, ivi compresa l'eventualità che lavori notturni non possano essere eseguiti o siano vietati dall'Autorità pubblica. L'Appaltatore è tenuto pertanto, senza eccezioni, al rispetto di detti termini che sono tutti essenziali; nel caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore esplicitamente riconosciute dalle F.N.M., deve sottostare al pagamento delle penalità indicate nel Capitolato Speciale o nel Contratto d'Appalto. Nelle cause di forza maggiore si intendono eventi che non dipendono dalla volontà dell'Appaltatore ad esclusione delle condizioni meteorologiche non favorevoli, quali neve, gelo, pioggia, vento. Nella determinazione dell'entità delle penali, le F.N.M. tengono conto delle maggiori spese di assistenza relative alla maggior durata dei lavori le quali,

pertanto, si intendono rimborsate con l'addebito all'Appaltatore dell'ammontare delle penalità. L'ammontare di dette penalità viene addebitato all'Appaltatore all'atto della compilazione del conto finale o negli stati d'avanzamento.

Il pagamento delle penalità non infirma in alcun modo la facoltà che le F.N.M. dichiarino esplicitamente di riservarsi di procedere all'annullamento del Contratto ed alla prosecuzione dei lavori in danno dell'Appaltatore, qualora alle F.N.M., a loro esclusivo giudizio, risultasse che i lavori non siano condotti dall'Appaltatore in modo da dare affidamento in merito alla loro tempestiva esecuzione.

Le F.N.M. si riservano, inoltre, la facoltà che l'Appaltatore riconosce loro, di commisurare le penalità, per ritardata consegna delle partite di lavoro, direttamente al danno emergente dalla mancata possibilità di mettere in esercizio, nei termini previsti, le opere relative.

L'applicazione delle penali per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali.

4.6 Danni alle opere per forza maggiore

Qualora si verificano danni alle opere imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare, per iscritto, dettagliata notizia alle F.N.M. entro 5 (cinque) giorni dall'evento, sotto pena di decadenza di ogni suo diritto.

Una volta accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'Appaltatore, questi ha

Pagina 32 di 80

diritto a che gli siano compensati, ai prezzi e condizioni contrattuali, esclusivamente i lavori necessari al ripristino delle opere oggetto di appalto danneggiate già iscritte nei libretti di misura o la cui consistenza sia già stata precedentemente accertata dalle F.N.M. o che l'Appaltatore può dimostrare con mezzi idonei di prova, esclusa quella testimoniale, di aver regolarmente eseguito.

I compensi di cui al presente articolo non vengono computati nell'importo dei lavori eseguiti ai fini delle determinazioni di cui all'art. 2.15.0.

4.7 Registro di contabilità

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità all'art. 4.2.1 sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

L'aggiornamento del registro di contabilità per i lavori a forfait ha luogo sulla base delle indicazioni rilevate dai libretti delle misure di cui all'art. 4.3.1, al termine del mese in cui si è verificata una delle scadenze previste in Contratto.

Le quantità risultanti dalle liste giornaliere delle prestazioni a consuntivo di cui all'art. 4.4.1, sono riepilogate ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali nel registro di contabilità.

Ad ogni aggiornamento del registro di contabilità sono registrati gli importi afferenti alla revisione dei prezzi di cui all'art. 3.3.

Nel registro di contabilità, inoltre, sono registrati di volta in volta gli eventuali importi relativi alle penali di cui all'art. 4.5.

Tutte le pagine del registro di contabilità ed ogni aggiornamento devono essere firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, come sopra aggiornato, valgono le norme dell'art. 4.9.

4.7.0 Rapporto giornaliero

L'Appaltatore si impegna alla consegna giornaliera di un rapporto dei lavori compilato secondo gli schemi disposti e forniti in facsimile dal Direttore dei Lavori.

Detto rapporto deve riportare la ripartizione giornaliera della mano d'opera e

dei mezzi impiegati per l'esecuzione delle singole opere e quella addetta ai servizi di cantiere.

Devono altresì, per ogni opera, essere indicate le produzioni giornaliere. Il Direttore dei Lavori si riserva di verificare l'esattezza dei dati riportati nei suddetti rapporti e l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione, senza compenso alcuno, il personale qualificato occorrente per detto controllo.

Pagina 33 di 80

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto alla consegna di tutti i dati, rilievi e documentazione che venissero richiesti dal Direttore dei Lavori.

4.8 Situazioni provvisorie di avanzamento lavori (stati di avanzamento)

- Pagamenti in acconto - Interessi

4.8.0 Pagamenti in acconto ed inizio lavori

Il Capitolato Speciale od il Contratto d'Appalto, nel caso di opere finanziate con fondi provenienti dal Bilancio dello Stato, può prevedere la clausola in base alla quale, successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, su richiesta dell'Appaltatore, le F.N.M. procederanno ad erogare, a titolo di acconto, un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo base contrattuale, salvo diverse disposizioni Ministeriali.

La concessione dell'anticipazione, il suo valore percentuale, le modalità per il suo ottenimento e la sua restituzione, le garanzie da prestare, sono quelle fissate dal R.D. 18.11.1923 n° 2440, modificato dal D.P.R. 30.06.1972 n° 627 e modificazioni successive, tra cui D.L. 02.03.1989 n° 65 successivamente convertito in Legge 26.04.1989 n° 155, dal Decreto del Ministero del Tesoro 25.11.1972 e dai D.M. di proroga e di eventuale modifica emessi annualmente dallo stesso Ministero.

Ferme restando le clausole di revisione dei prezzi, quando è prevista, per il periodo precedente alla data di pagamento dell'importo anticipato, lo stesso verrà revisionato dopo tale data secondo quanto previsto all'art. 3 della Legge 10.12.1981 n° 741 e modificazioni successive.

4.8.1 Stati di avanzamento - Pagamento in acconto sui medesimi

Gli stati di avanzamento di tutti i lavori oggetto del Contratto verranno compilati a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori con cadenza non inferiore ai 3 (tre) mesi e saranno redatti entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza sui singoli periodi.

I materiali approvvigionati in cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempre che siano stati accettati dal Direttore dei Lavori, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.07.1962, n° 1063, potranno essere compresi negli stati di avanzamento da parte del Direttore dei Lavori, in misura percentuale conforme all'esecuzione effettiva dei lavori.

Per le opere finanziate con apposite Leggi dello Stato o con Leggi Regionali (quali anticipazioni su futuri contributi dello Stato), contemporaneamente alla presentazione degli stati di avanzamento, l'Appaltatore dovrà richiedere alle

Pagina 34 di 80

F.N.M. la visita di constatazione da parte di un Funzionario del Ministero dei Trasporti, Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti fissi della Lombardia e/o di un Funzionario della Regione Lombardia, il cui verbale di esito favorevole costituirà condizione necessaria ed indispensabile per procedere all'emissione delle fatture relative ai singoli stati di avanzamento.

I pagamenti in acconto all'Appaltatore sono effettuati dalle F.N.M. solo in base alle risultanze degli stati di avanzamento e dietro presentazione di regolare fattura. Per nessun motivo vengono corrisposti all'Appaltatore altri acconti che

non siano quelli sopra specificati, nè viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato degli acconti medesimi.

Tutti gli stati di avanzamento saranno soggetti al 5% (cinque per cento) di trattenuta a titolo di garanzia.

Detta trattenuta a garanzia verrà svincolata dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

L'Appaltatore potrà richiedere, di volta in volta, lo svincolo anticipato di tale trattenuta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.

L'emissione delle situazioni di avanzamento lavori ed i conseguenti pagamenti da parte delle F.N.M. non possono mai valere come accettazione delle opere nè delle quantità registrate, facendo fede, a tal fine, solo le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo.

I pagamenti avverranno :

_ a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura per le opere finanziate con mezzi propri delle F.N.M. ;

_ a 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di constatazione da parte del Funzionario del Ministero dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia (redatto sulla base dello stato di avanzamento), per le opere finanziate con fondi provenienti dal Bilancio dello Stato o della Regione Lombardia.

Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore sia ritardata oltre il termine suindicato, spettano all'Appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 150 (centocinquanta) giorni, sempre dalla data del verbale di constatazione da parte del Funzionario del Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F., sono dovuti gli interessi moratori pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto - Legge
Pagina 35 di 80

12.03.1936 n° 375 e successive modificazioni.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 2° comma del Codice Civile.

4.8.2 Conto finale

Nel caso in cui il collaudo tecnico-amministrativo si completi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il conto finale dovrà essere redatto entro 3 (tre) mesi dalla medesima. Quando si abbiano ultimazioni parziali ci si deve riferire all'ultima.

In tutti gli altri casi tale termine è elevato a 6 (sei) mesi.

Con il Conto finale viene redatto anche il relativo certificato di pagamento, nel quale dall'importo risultante dal Conto finale stesso sono dedotti :

_ la trattenuta di garanzia del 5% (cinque per cento) ;

_ tutti gli importi riconosciuti nei certificati di pagamento relativi ai vari stati di avanzamento dei lavori.

Per la constatazione da parte del Funzionario Ministeriale e/o Regionale vale quanto detto all'articolo precedente.

L'importo del certificato di pagamento verrà corrisposto entro i termini previsti per i certificati relativi agli stati di avanzamento.

4.8.3 Interessi passivi

Il Capitolato Speciale o il Contratto d'Appalto possono prevedere apposita clausola in base alla quale, su richiesta dell'Appaltatore, al medesimo siano riconosciuti

interessi passivi in caso di ritardato pagamento, sia di rate in acconto sia del saldo finale.

I ritardi nella compilazione degli stati di avanzamento e del conto finale per cause non imputabili all'Appaltatore ed i ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di sorta, nè di chiedere la risoluzione del Contratto, nè di sospendere in alcun modo i lavori, salvo il riconoscimento degli interessi passivi.

Per il ritardo rispetto ai termini stabiliti agli artt. 4.8.1, 4.8.2 e 4.10 nella compilazione degli stati di avanzamento, del conto finale e dei relativi certificati di pagamento, viene riconosciuto l'interesse semplice con decorrenza non anteriore ai termini fissati dall'art. 4 della Legge 10.12.1981 n° 741, o secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto.

I ritardi nella compilazione degli stati di avanzamento e del conto finale, se sono determinati dalla mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui agli articoli riguardanti la contabilità dei lavori (a misura od a for

Pagina 36 di 80

fait), non sono produttivi di interesse a favore del medesimo Appaltatore.

In sede di conteggio degli interessi attivi si tiene conto degli interessi passivi a carico dell'Appaltatore ed a favore delle F.N.M. sulle somme eventualmente e per qualsiasi motivo da queste corrisposte prima della scadenza dei termini fissati negli anzidetti artt. 4.8.1, 4.8.2 e 4.10.

Sulle somme contestate, gli eventuali interessi decorrono da 61° (sessantunesimo) giorno dalla data dell'atto con cui, in sede amministrativa e/o giudiziaria, sono state risolte le controversie o secondo le modalità fissate nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto di Appalto, per il ritardo nei pagamenti degli stati di avanzamento.

Resta confermato che, in ogni caso, tutti gli interessi dovuti dalle F.N.M. per qualsiasi titolo o causa e, quindi, anche quelli eventualmente dovuti in forza dell'art. 1224 del Codice Civile, non possono mai superare la misura complessiva indicata.

Nel caso la richiesta di riconoscimento di interessi da parte dell'Appaltatore pervenga successivamente alla data di decorrenza fissata nel Capitolato speciale e/o nel Contratto d'Appalto, il computo degli stessi partirà dal giorno successivo al ricevimento della richiesta da parte delle F.N.M.

4.9 Riserve

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante firma con riserva del registro di contabilità esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.

Nel registro di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate sui libretti delle misure, sulle liste giornaliere dei lavori a consuntivo di cui agli artt. 4.2.1, 4.3.1 e 4.4.1.

Nel caso in cui abbia presentato le sue osservazioni ai sensi dell'art. 6.4.2 e dell'art. 6.7, l'Appaltatore deve iscrivere le eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del registro di contabilità relativo al periodo durante il quale le F.N.M. gli hanno fatto conoscere le loro definitive decisioni, pena la loro decadenza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare le riserve comunicando alle F.N.M., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di avere diritto.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e

nel termine sopra indicato, si hanno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.

All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del registro di contabilità di cui all'art. 4.8.2, l'Appaltatore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte che intende mantenere e non può sollevare nuove riserve che non si riferiscano a fatti specificamente relativi all'ultimo aggiornamento stesso.

Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni dei lavori si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve riferentisi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende anch'essa definitivamente accettata.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati e quelle eventualmente iscritte sul conto finale e sui certificati di collaudo, sono prese in esame dalle F.N.M. solo in sede di liquidazione finale a saldo di cui all'art. 4.10. E' tuttavia in facoltà delle F.N.M. anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dalle F.N.M. e dall'Appaltatore.

4.10 Liquidazione finale a saldo

L'importo a saldo, risultante dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo viene liquidato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza per l'effettuazione del collaudo medesimo.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia posto delle riserve, la liquidazione finale a saldo avverrà in occasione della definizione degli importi di dette riserve.

5 CANTIERI

5.0 Rappresentanza delle F.N.M. - Sorveglianza lavori

Il nominativo del Direttore dei Lavori viene comunicato per iscritto dalle F.N.M. all'Appaltatore o, se possibile, viene comunicato trascrivendolo nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto.

La rappresentanza delle F.N.M. presso i cantieri è delegata alla Direzione LaPagina 38 di 80

vori cui è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nei documenti di appalto e di quelle emanate dalle F.N.M.

Il Direttore dei Lavori può emanare disposizioni al fine di assicurare che l'esecuzione delle opere venga effettuata a perfetta regola d'arte ai sensi dell'art. 4.1.1 e vigila, inoltre, a che l'esecuzione delle stesse avvenga in conformità alle leggi vigenti. L'Appaltatore è tenuto, anche, a dare libero accesso sui cantieri ad ogni Autorità di sorveglianza, nonchè a sottostare, nei rapporti con le F.N.M., a tutte le norme, condizioni e controlli, a cui sono tenute le F.N.M. stesse e nei confronti degli Enti sopra menzionati.

Le persone autorizzate dalla Direzione Lavori possono accedere, in ogni momento, ai cantieri al fine di attuare i controlli di cui al comma precedente. La presenza del personale delle F.N.M., i controlli e le verifiche da esso eseguiti non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nè da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti, norme in vigore. Parimenti, ogni intervento delle F.N.M. non può essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonchè

nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

5.1 Rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore, all'atto della firma del Contratto, propone un proprio rappresentante, con funzione di Direttore di cantiere, idoneo alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci ; le proposte devono essere accettate per iscritto dalle F.N.M.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del responsabile e del suo sostituto. Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità sia di ordine civile che penale che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

L'Appaltatore e il Direttore di cantiere assumono l'obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, le cautele esecutive necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare qualsiasi danno, nessuno escluso, ai beni pubblici e privati, ai cantieri, ai macchi

Pagina
39 di 80

nari, alle attrezzature, alle scorte, compresi i materiali eventualmente approvvigionati dalle F.N.M., alle opere provvisorie ed alle installazioni di ogni genere, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad essi fa capo ogni responsabilità, sia civile che penale, in caso di infortunio o di danni anche indiretti, comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori a loro affidati.

Le F.N.M. ed il Direttore dei Lavori, sono, perciò, completamente estranei e sollevati da tali responsabilità, fatte salve quelle eventualmente prescritte dalla Legge.

La sostituzione del Direttore di cantiere non può essere disposta dall'Appaltatore, nel corso dei lavori, senza esplicito assenso delle F.N.M. Qualora le F.N.M. ritengano, in qualsiasi momento, che il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto non posseggano tutti i necessari requisiti di idoneità, possono esigerne la sostituzione senza dover rispondere delle conseguenze.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono possibilmente dimorare in prossimità dei cantieri ed essere comunque reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto della loro assenza.

5.1.1 Compiti e responsabilità del Direttore di cantiere

Il Direttore di cantiere ha la responsabilità di provvedere all'esecuzione dei lavori secondo le buone regole della tecnica e dell'arte ed ha, altresì, la responsabilità della conduzione e della disciplina dei cantieri ; il tutto secondo quanto previsto e disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

5.1.2 Rapporti con altre Ditte o Imprese

Qualora, in corso d'opera e, comunque, anche fino alla data del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, siano affidati dalle F.N.M. ad altre Ditte o Imprese, lavori complementari alle opere appaltate (finiture, impianti ecc.), l'Appaltatore, su richiesta del Direttore dei Lavori, è tenuto a concedere ad esse Ditte, senza alcun compenso, l'uso dei cantieri e dei relativi servizi, nonchè a consentire la simultanea esecuzione di detti lavori complementari ; egli deve altresì consentire l'uso dei ponteggi esistenti in quanto ciò non richieda modifiche

alle strutture degli stessi o protrazione del loro uso rispetto alle necessità dell'Appaltatore stesso. Inoltre, se richiesto dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare il trasporto nell'area di cantiere di tutti i materiali forniti dalle Ditte o Imprese delle F.N.M. ed a quanto altro necessario per la resa a piè d'opera degli stessi.

Pagina 40 di 80

Esso Appaltatore deve altresì approntare nel cantiere, se richiesto dal Direttore dei Lavori, idonei locali e/o aree per il deposito dei materiali di cui sopra, diventandone consegnatario e custode. Gli oneri relativi a tali prestazioni vengono riconosciuti all'Appaltatore ai prezzi ed alle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore od un suo delegato firma le bolle di consegna dei materiali di cui al precedente comma ed assume le responsabilità derivanti dalla custodia di essi.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a concedere su richiesta del Direttore dei Lavori, la prestazione di macchinari, di mezzi d'opera e di mano d'opera agli stessi prezzi ed alle stesse condizioni contrattuali.

Egli deve altresì concedere l'allacciamento alle proprie cabine ed alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua alle condizioni di cui al precedente art. 2.18.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della custodia e sorveglianza delle opere e forniture anche se eseguite da altre Ditte o Imprese in rapporto contrattuale con le F.N.M. e pertanto deve curare la buona conservazione e l'integrità delle stesse anche dopo l'ultimazione dei lavori e sino al collaudo tecnicoamministrativo delle opere da lui appaltate.

Al riguardo è tenuto ad eseguire o a far eseguire, a sua cura e spese, salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, i ripristini, i ritocchi, i rifacimenti, nonché le sostituzioni dei materiali e delle opere comunque danneggiate, che dovessero essere ritenuti necessari prima del collaudo tecnico-amministrativo ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ancorché si tratti di danneggiamenti causati da altre Ditte, anche dopo la ultimazione dei lavori di sua pertinenza.

L'Appaltatore ha la libertà di rivalersi nei confronti delle Ditte responsabili dei danneggiamenti, sollevando comunque le F.N.M. da qualsiasi onere e responsabilità.

5.2 Personale dipendente dall'Appaltatore

5.2.0 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle opere in relazione agli oneri ed obblighi derivantigli dal Contratto. In particolare egli deve provvedersi a servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle opere appaltate entro i termini previsti dal programma cro

Pagina 41 di 80

nologico, anche se modificato in conformità del Contratto. Comunque l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.

Tutto il personale di cui sopra deve essere di gradimento delle F.N.M., le quali hanno diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri e la immediata sostituzione di qualunque dipendente dell'Appaltatore, senza rispondere delle conseguenze. L'Appaltatore è tenuto a presentare, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta stessa, l'elenco nominativo completo di tutto il personale che è adibito all'esecuzione dei lavori con le relative qualifiche. La Direzione dei Lavori potrà, infine, richiedere che venga esibito un

documento di identità personale valido degli agenti addetti ai lavori.

5.2.1 Disciplina dei cantieri

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale, comunque addetto alla costruzione delle opere appaltate, tutte le disposizioni di cui all'art. 2.2 nonché quelle emanate dalle F.N.M. adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente.

5.2.2 Osservanza norme della legislazione sociale e del lavoro

L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente e sotto la sua responsabilità all'osservanza ed all'applicazione delle leggi in vigore o che venissero emanate riguardo all'intero ambito e per ciascuna specificazione del trattamento da usarsi al personale con cui intrattiene rapporto di lavoro subordinato; in relazione all'art. 36 della Legge 300/1970 dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

L'Appaltatore è tenuto ad esibire in visione alla Direzione Lavori, ogni qualvolta le siano richiesti, i libri paga ed assicurativi, sui quali vengono riportate le documentazioni relative, sia alla corresponsione delle paghe e delle indennità varie ai propri dipendenti, sia al pagamento dei contributi connessi.

5.2.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto alla costruzione delle opere appaltate. A

Pagina 42 di 80

tal fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore, ove le condizioni locali lo richiedano, deve predisporre per il personale dipendente, in luogo idoneo in prossimità dei cantieri, adatti alloggiamenti, convenientemente attrezzati, illuminati e riscaldati.

5.2.4 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove la Direzione dei Lavori lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte della stessa non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. Non si dà comunque corso al pagamento della rata finale a saldo senza la dichiarazione esplicita dell'Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

5.2.5 Personale dei subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

5.3 Organizzazione e gestione dei cantieri

5.3.0 Impianti di cantiere e opere provvisori

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali di cui all'art. 3.0, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere ed opere provvisori necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal programma cronologico o modifiche apportate in seguito.

Comunque l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisori rispetto alle sue previsioni

iniziali.

L'Appaltatore deve inoltre tener costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pagina 43 di 80

L'Appaltatore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione e fino alla data di ripiegamento di cui all'art. 5.3.6.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore, il quale perciò non può chiedere compensi di sorta, anche gli oneri inerenti a :

- a) installazione, opere e manufatti provvisori, attrezzature, macchinari e mezzi d'opera e tutto quanto necessario per l'organizzazione del cantiere, come ad esempio : impianti di ventilazione, di aggettamento, di distribuzione aria compressa, acqua, luce, forza motrice, ecc., uffici, dormitori, mense, impianti igienici relativi, transiti, accessi, cesate, il loro montaggio e rimozione ad opera finita e quanto altro necessario ;
 - b) manutenzione e revisione degli impianti e di tutte le attrezzature ;
 - c) tracciamenti e livellazioni piano - altimetriche delle opere in conformità al successivo art. 6.6 ;
 - d) allacciamenti alle reti di distribuzione di acqua, luce, forza motrice, fognature ; i consumi di luce, forza motrice ed acqua ; l'aggettamento e la eduazione delle acque meteoriche o di infiltrazione anche se provenienti da rampe o pluviali scaricanti nei manufatti (nel caso in cui per le opere appaltate fosse necessario provvedere a tali allacciamenti, resta inteso che è a carico delle F.N.M. la fornitura e l'installazione dei gruppi di misura definitivi per l'energia elettrica ed il loro allacciamento alle reti cittadine di distribuzione) ;
 - e) perfetta illuminazione del cantiere, delle zone di lavoro e dei manufatti, sia diurna che notturna, con riflettori od altro, in modo che risulti possibile, facile e sicura qualsiasi operazione e manovra, sia meccanica che costruttiva, nonché la relativa direzione e sorveglianza dei lavori ; il tutto in modo che resti pienamente assicurata, sia di giorno che di notte, la perfetta esecuzione dei lavori stessi ;
 - f) segnalazioni regolamentari per le interruzioni e le deviazioni stradali e tutte le opere per garantire la sicurezza del transito e la viabilità durante il corso dei lavori o, comunque, prescritte dal Direttore dei Lavori, dalla Vigilanza Urbana o dagli Organi preposti, da eseguirsi, sia entro che fuori dal tracciato vero e proprio delle opere da realizzare ma inerenti ad esse ed il personale addetto al rallentamento del traffico ed alla sorveglianza degli accessi ai cantieri di lavoro e dei punti di transito consentito al pubblico ;
 - g) custodia permanente dei cantieri con recinzione e chiusura delle singole entrate ai vari manufatti ;
 - h) prove di resistenza, prove fisiche e prove chimiche dei materiali e dei conglomerati, nella misura che è richiesta dal Direttore dei Lavori ;
- Pagina 44 di 80
- i) apprestamento, nei luoghi designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ed atti ad uffici a disposizione esclusiva di quest'ultimo e del suo personale ; tali uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, riscaldamento, impianto telefonico urbano con apparecchi derivati dal numero che verrà fissato dal Direttore dei Lavori ; tutti i consumi e le spese di allaccio per i servizi di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati ; sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione

ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonchè le spese per la pulizia giornaliera degli stessi e la messa a disposizione della Direzione dei Lavori, per tutta la durata dei lavori, di una tettoia chiusa su tre lati per il ricovero di autovetture ;

l) la predisposizione e la rimozione a fine lavori delle opere provvisorie di ogni tipo, come ponteggi, scale di servizio, sbarramenti ed ogni altra installazione atta alla corretta esecuzione degli impianti, in scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti nel campo.

5.3.1 Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tener debito conto, oltre che della natura delle opere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui all'art. 3.0.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente approvata dalle F.N.M. senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa, o possa dare, comunque, diritto all'Appaltatore a compensi di opere provvisorie che si manifestino necessarie od opportune nel corso dei lavori. Qualora lavori non condotti dall'Appaltatore richiedano spostamenti assolutamente imprevedibili, l'Appaltatore medesimo ha diritto alla rifusione delle spese vive.

5.3.2 Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L'Appaltatore deve provvedere al trasporto nell'ambito dei cantieri, compresi tutti i carichi e scarichi, al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente dalle F.N.M. L'Appaltatore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali che si manife

stino necessari od opportuni nel corso dei lavori. Qualora lavori non condotti dall'Appaltatore richiedano spostamenti assolutamente imprevedibili, l'Appaltatore medesimo ha diritto alla rifusione delle spese vive.

L'entrata e l'uscita dei materiali approvvigionati dalle F.N.M. da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite dalle F.N.M. medesime.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore ogni onere per il versamento, a lavori ultimati, al magazzino delle F.N.M. o in altro punto da convenirsi con la Direzione Lavori dei materiali di fornitura delle F.N.M. eventualmente prelevati in eccesso o comunque residuati a fine lavori e dei relativi sfridi di lavorazione.

Il materiale di fornitura F.N.M. che risultasse mancante od avariato verrà addebitato all'Appaltatore ai prezzi di mercato.

5.3.3 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche nell'interno dei cantieri, dall'esercizio ferroviario nonchè dalle installazioni e servizi, delle F.N.M. o di terzi, in orario notturno o diurno.

Tra le soggezioni particolari è compresa anche la esecuzione frazionata ed in tempi diversi sia degli scavi che dei manufatti appaltati, per garantire il regolare svolgimento del traffico viario e/o ferroviario durante l'esecuzione dei lavori stessi o per altri motivi, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (ad esempio : garanzia di funzionamento dei servizi pubblici, spostamento e sistemazione degli stessi, ecc.).

Su richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto ad impegnarsi anche

dopo l'ultimazione dei lavori di sua competenza, a dare assistenza tecnica e ad effettuare prestazioni durante l'esecuzione di impianti comunque connessi con le opere di armamento.

Tali assistenze e prestazioni verranno compensate ai prezzi di Elenco ed il relativo pagamento sarà soggetto alle modalità che regolano quelli afferenti ai vari stati di avanzamento.

5.3.4 Custodia

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia sia diurna che notturna dei cantieri e delle opere dalla data di consegna fino al collaudo tecnico-amministrativo e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Pagina 46 di 80

5.3.5 Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenute in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo. Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre Imprese, gli oneri della pulizia sono equamente ripartiti tra le stesse, a giudizio delle F.N.M.

5.3.6 Ripiegamento dei cantieri

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo tecnico-amministrativo, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri secondo un programma concordato con le F.N.M., provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati sgombri e ben sistemati in modo da evitare danni alle cose e alle persone.

5.3.7 Intervalli di disabilitazione

Per i lavori che per l'esecuzione richiedono la disabilitazione di tratti di linea, le F.N.M. concederanno intervalli diurni o notturni, liberi da treni, limitatamente a tratti di linea compresi tra due stazioni consecutive, da programmare di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Per le modalità di tale concessione ed in particolare per le località in cui gli intervalli potranno essere concessi, dovranno essere presi preventivi accordi da parte dell'Appaltatore con la Direzione dei Lavori.

Tali intervalli, tenuto conto delle esigenze di servizio, potranno anche essere prolungati; resta inteso però che, qualora le F.N.M. dovessero sopprimerli o accorciarli, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli sia dato all'ultimo momento. Tutti gli oneri derivanti da quanto sopra si intendono compresi e compensati con i prezzi in Contratto.

5.4 Accessi alle proprietà private, agli idranti da incendio ed alle camerette di ispezione
E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere durante i lavori in qualsiasi fase degli stessi, agevoli e sicuri accessi pedonali a tutte le proprietà private eventualmente interessate dai lavori con particolare riguardo alle attività commerciali.

Pagina 47 di 80

Deve, pertanto, provvedere a mettere in opera i necessari manufatti per il sovrappasso di scavi e di trincee in fregio ai fabbricati e deve provvedere, altresì, agli spostamenti e/o successivamente ai rifacimenti degli anzidetti manufatti, che si rendessero necessari o fossero richiesti dal Direttore dei Lavori durante l'esecuzione dei lavori.

Tali manufatti riguardano esemplificativamente brevi tronchi di passerelle in legno o in struttura metallica aventi larghezza non inferiore a quelle dell'accesso privato corrispondente e, nel caso di passi carrai, essi devono

avere una portata sufficiente al transito dei veicoli.

La possibilità di accesso con automezzi alle proprietà di terzi ed agli esercizi commerciali deve essere assicurata in ogni fase del lavoro.

L'Appaltatore deve altresì rendere praticabile l'accesso, in qualsiasi momento, alle prese per gli idranti da incendio ed alle camerette di ispezione e di manovra in tutti i servizi pubblici esistenti nel sottosuolo.

Nessun compenso è corrisposto all'Appaltatore per gli oneri che potessero derivare all'assolvimento degli obblighi sopra indicati avendone l'Appaltatore stesso tenuto conto in sede di definizione dei prezzi contrattuali ; così pure sono a carico dell'Appaltatore tutte le conseguenze che insorgessero per la mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo.

5.5 Servizi del sottosuolo, in superficie ed aerei

L'Appaltatore deve, sempre e comunque, garantire la continuità e l'efficienza dei servizi esistenti nel sottosuolo, in superficie ed aerei.

L'Appaltatore deve eseguire secondo i prezzi e le condizioni di Contratto, tutti i lavori di deviazione, costruzione ed allaccio delle fognature interessanti le opere in conformità alle indicazioni di progetto ed a quelle di dettaglio che vengono date, anche in sede esecutiva, dal Direttore dei Lavori.

Lo spostamento dei servizi del sottosuolo, in superficie ed aerei (fra i quali, a titolo esemplificativo, quelli del gas, acqua, energia elettrica, telefoni, linee aeree e pali di sostegno delle stesse, illuminazione pubblica, ecc.) che fosse richiesto dal Direttore dei Lavori viene, di norma, effettuato direttamente dalle Aziende esercenti. L'Appaltatore deve però porre a disposizione di esse, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, la mano d'opera, i materiali, le attrezzature, i ponteggi e tutti i mezzi di cantiere che potessero risultare necessari.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere a suo carico e a sue spese al ricovero ed alla custodia, nei propri magazzini, dei materiali occorrenti (tubazioni, cavi, ecc.) di proprietà delle Aziende stesse.

Qualora fosse ordinata dal Direttore dei Lavori, con riferimento ai lavori di spo

stamento medesimi, l'esecuzione di scavi, di opere murarie e di lavori edili di qualsiasi genere, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguirli, a misura, ai prezzi unitari dell'Elenco prezzi contrattuale, salvo diversa specifica pattuizione.

E' invece a carico delle F.N.M. il rimborso delle spese sostenute per i suddetti spostamenti dalle Società proprietarie o concessionarie dei servizi.

Per i servizi esistenti nel sottosuolo, in superficie ed aerei di cui fosse, anche a giudizio del Direttore dei Lavori, stabilito lo spostamento, l'Appaltatore deve provvedere sotto sua completa responsabilità, ad assicurarne la continuità ed efficienza eseguendo le necessarie ed idonee opere di sostegno e di protezione.

Gli oneri di qualsiasi natura e le soggezioni che ne derivano, nonchè quelli inerenti la presenza di detti servizi durante la esecuzione dei lavori, ivi compresi gli spostamenti di modesta entità dei servizi medesimi, sono a carico dell'Appaltatore.

E' a carico delle F.N.M. il rimborso delle spese sostenute dalle Società proprietarie o concessionarie dei servizi.

Le F.N.M. forniscono all'Appaltatore i disegni indicanti, nel limite del possibile, le posizioni planimetriche, le quote ed ogni altro elemento riguardante i suddetti servizi ; tuttavia questi disegni devono essere considerati puramente indicativi e di massima.

L'Appaltatore non può, quindi, mai invocare a suo carico l'eventuale mancanza di rispondenza fra le indicazioni dei suddetti disegni e la situazione di fatto.

L'Appaltatore deve eseguire tempestivamente tutti gli assaggi necessari per

l'individuazione dei servizi; deve, inoltre, procedere nel corso dei lavori, con ogni cautela e deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni ed interruzioni ai servizi, dei quali danni ed interruzioni esso solo è, in ogni caso, il responsabile.

Gli oneri connessi con le prescrizioni di cui ai due commi precedenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

5.6 Proprietà dei materiali di demolizione o rinvenuti negli scavi

I materiali di ricupero, provenienti dalla demolizione di fabbricati o di manufatti insistenti in soprassuolo e/o in sottosuolo da rinvenimenti in fase di scavo (salvo, per questi ultimi, quanto specificato nel successivo ultimo capoverso), sono da consegnare alle F.N.M. salvo diverse pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve provvedere a totali sue spese senza diritto a rimborso alcuno, a trasportare e ad accatastare detti materiali nei luoghi stabiliti dal Direttore dei Lavori.

Pagina 49 di 80

I tubi, cavi, spezzoni vari e, comunque, tutti i materiali relativi ai servizi di cui all'art. 5.5 che fossero recuperabili in fase di scavo o, comunque, durante l'esecuzione dei lavori, ivi compresi tutti i materiali riguardanti le pavimentazioni stradali e risultanti dallo "Stato di consistenza" di cui all'art. 6.4.1, restano di proprietà dei singoli Enti, Aziende o Società, alle quali il Direttore dei Lavori, su tempestiva segnalazione dell'Appaltatore, invia ogni opportuna comunicazione. Nel caso di rinvenimento di materiali di interesse artistico o archeologico, l'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni di legge in vigore al riguardo.

5.7 Integrità dei manufatti pubblici e/o privati

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese agli accertamenti necessari, anche richiesti dal Direttore dei Lavori, per la stabilità ed integrità dei fabbricati in fregio ai manufatti oggetto dell'appalto, accertamenti che comprendono opere quali, ad esempio, l'apposizione di capisaldi per livellazioni di precisione, basi per clinometri, ecc.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad effettuare a proprie cure e spese i rilievi dettagliati delle strutture di detti fabbricati che fossero richiesti dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve eseguire, sotto la sua responsabilità, nei modi e nei termini che, preventivamente, devono in ogni caso, essere approvati dal Direttore dei Lavori, tutte le opere di salvaguardia e di consolidamento dei fabbricati; queste opere sono compensate ai prezzi dell'Elenco contrattuale, salvo diversa pattuizione.

L'approvazione preventiva del Direttore dei Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al primo capoverso del presente articolo.

Il risarcimento dei danni a persone ed a cose di terzi derivanti dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Pagina 50 di 80

6 ESECUZIONE DEI LAVORI

6.0 Interferenze nei lavori

Tutti i prezzi e le condizioni fissati nell'Elenco prezzi per la valutazione dei lavori, nonché il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, si intendono accettati dall'Appaltatore tenuto conto delle soggezioni che alla esecuzione dei lavori compresi nell'appalto conseguiranno alla coesistenza di altri cantieri e della contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere, affidate ad altre Imprese. L'Appaltatore quindi non avrà per ciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a

svolgere i lavori con la successione che verrà prescritta dalla Direzione Lavori, nell'intento di ottenere che tutte le opere possano svolgersi con continuità senza reciproci incagli.

6.1 Esecuzione del lavoro in partite

Date le speciali soggezioni cui possono essere subordinati i lavori, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo degli altri lavori che si

Pagina 51 di 80

eseguono per conto delle F.N.M., l'esecuzione delle opere appaltate può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole partite di lavoro, aventi ciascuna una data di consegna e di inizio ed un termine di ultimazione. La suddivisione del lavoro in partite non fa venire meno l'unicità del rapporto contrattuale.

6.2 Programma cronologico (o programma dei lavori)

Le F.N.M. potranno indicare nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto se intendono loro stesse stabilire un programma cronologico dei lavori.

Il programma cronologico stabilisce, per ogni partita, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dei lavori.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna in ogni caso l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati.

Nel caso in cui le F.N.M. non intendessero avvalersi della suddetta prerogativa, l'Appaltatore, fermi restando i termini di ultimazione dei lavori appaltati, deve far pervenire alle F.N.M., unitamente all'offerta, un programma della successione di come verranno eseguite le opere e delle modalità esecutive, nonché uno schema degli impianti di cantiere.

Nel concordare tali termini, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.

L'Appaltatore in detto programma deve tener conto anche delle precedenze e delle interruzioni determinate da :

- _ rimozione e sistemazione, sia provvisoria che definitiva, dei pubblici servizi e fognature ;
- _ ripristini provvisori e definitivi delle sedi stradali interessate dalle opere appaltate ;
- _ opere di rinforzo per i fabbricati, rimozione e demolizione di manufatti interessati dai lavori ;
- _ esecuzione di opere speciali, di lavori di finitura ed impianti.

Dal programma di cui sopra dovranno risultare, sia l'avanzamento (mese per mese), sia i termini di ultimazione di ogni singola fase di lavoro e di ogni opera, in relazione con i termini contrattuali assegnati per l'ultimazione dei lavori appaltati.

Il programma dei lavori con le eventuali modifiche e varianti apportate dalle F.N.M. costituisce parte integrante del Contratto.

6.3 Modifiche al programma dei lavori

In conseguenza di quanto previsto all'art. 2.15.0 ed all'art. 6.0, le F.N.M. hanno

Pagina 52 di 80

facoltà di modificare, anche nel corso dei lavori, il programma cronologico ed, in tal caso, l'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi di sorta o maggiori compensi.

Eventuali proroghe possono essere concesse dalle F.N.M. solamente se le suddette modifiche determinano delle sospensioni totali e/o parziali dei lavori.

In tale evenienza si procede secondo quanto stabilito al successivo art. 6.17.

Le F.N.M. si riservano anche, in corso di lavori, il diritto di variare le date di consegna, di cui al successivo art. 6.4, spostando corrispondentemente i relativi termini di ultimazione. Le F.N.M. si riservano inoltre di riunire due o più partite

in una o di frazionarne una in più, ma sempre mantenendo costante la prevista durata di esecuzione dei singoli lavori componenti le partite. Le F.N.M. hanno inoltre facoltà di variare l'entità di qualche partita e, conseguentemente, quando necessario, la durata di esecuzione della stessa.

L'Appaltatore è tenuto a modificare i piani esecutivi particolareggiati ed i programmi di dettaglio di cui all'art. 6.5 in dipendenza delle suddette modifiche apportate dalle F.N.M.

6.4 Consegna dei lavori

6.4.0 Consegna delle aree e dei capisaldi

Salvo quanto eventualmente previsto nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto in relazione al precedente art. 2.12, le F.N.M. mettono a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali dovranno essere eseguite le opere formanti l'oggetto dell'appalto ; l'Appaltatore deve quindi procurarsi la disponibilità delle altre aree che gli fossero necessarie.

Le F.N.M. devono comunicare all'Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, il giorno, l'ora ed il luogo fissati, entro il termine previsto nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto, per la consegna delle aree necessarie a dare inizio ai lavori, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici, nonché delle eventuali opere ed installazioni già esistenti. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti. L'eventuale completamento della consegna ha luogo durante lo svolgimento delle partite di lavoro interessate in relazione alle esigenze del programma cronologico.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale le F.N.M. hanno il diritto di risolvere il Contratto a

Pagina 53 di 80

norma dell'art. 7.0 facendo propria la cauzione di cui all'art. 2.5.1, salvo il maggior danno.

6.4.1 Consegna delle partite di lavoro

La consegna della prima partita dei lavori o la consegna dei lavori, nel caso di un'unica partita, deve avvenire entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione. I lavori possono essere consegnati dopo l'aggiudicazione anche in pendenza del perfezionamento del Contratto, secondo quanto stabilito all'art. 337 della Legge n° 2248 del 20.03.1865.

In caso di mancato intervento dell'Appaltatore alle operazioni di consegna, le F.N.M. hanno diritto di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore e di incamerare il deposito cauzionale definitivo.

Della consegna di ogni partita viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati i disegni esecutivi occorrenti per dare inizio al lavoro.

Gli ulteriori disegni e prescrizioni esecutivi sono consegnati con il procedere dei lavori ai sensi dell'art. 6.7.

Nel verbale di consegna dei lavori che, in uno con gli allegati, è firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, devono risultare :

- _ il giorno delle operazioni di consegna e le persone intervenute ;
- _ le aree destinate ai cantieri e all'esecuzione dei lavori ;
- _ i capisaldi planoaltimetrici cui l'Appaltatore deve riferirsi per il tracciamento e l'esecuzione dei lavori ;
- _ lo "stato di consistenza" delle pavimentazioni stradali e relativi accessori ;
- _ il giorno in cui le opere devono essere ultimate a norma di Contratto e/o di

Capitolato Speciale ;

_ tutte le disposizioni ed indicazioni che in tali circostanze vengono impartite dal Direttore dei Lavori.

Tutte le spese per il personale, gli strumenti e tutto quanto necessario per effettuare la anzidetta consegna sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione delle spese per le prestazioni del personale della Direzione dei Lavori.

Le F.N.M., a loro giudizio, tenendo conto dell'opportunità e della necessità che le opere appaltate siano eseguite in modo frazionato, si riservano la facoltà di effettuare anche delle consegne parziali. In tal caso non si applica l'ultimo comma dell'art. 10 del R.D. 25.02.1895 n° 350.

L'esercizio di tale facoltà da parte delle F.N.M. non dà diritto all'Appaltatore a richieste di indennizzi di sorta o di maggiori compensi salvo la cessione di
Pagina 54 di 80

eventuale proroga, qualora dette consegne parziali alterassero obiettivamente i termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Se la consegna dei lavori non avviene per fatto delle F.N.M., si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.07.1962 n° 1063.

6.4.2 Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro 10 (dieci) giorni dalle consegne di cui ai paragrafi precedenti, l'Appaltatore non abbia comunicato alle F.N.M. le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore le F.N.M., tramite la Direzione dei Lavori, devono comunicare le proprie determinazioni entro 20 (venti) giorni dalla loro ricezione.

6.4.3 Inizio dei lavori

Nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto sarà stabilito, in relazione alle particolari condizioni di ogni singolo appalto, il termine, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, entro il quale l'Appaltatore dovrà dare inizio ai medesimi. La data di avvenuto inizio lavori dovrà essere comunicata dall'Appaltatore alle F.N.M. mediante lettera raccomandata, anche a mano.

6.5 Piani esecutivi particolareggiati

Entro i termini stabiliti nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto, l'Appaltatore deve presentare alle F.N.M. un piano esecutivo particolareggiato nel quale risultino chiaramente i metodi e le modalità del lavoro, le corrispondenti installazioni e le attrezzature di cantiere che intende adottare, nonché un programma cronologico di dettaglio per il completamento di ciascuna delle partite di lavoro entro il termine di ultimazione prescritto. La conoscenza da parte delle F.N.M. dei piani di esecuzione e dei programmi di dettaglio non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

6.6 Apposizione e conservazione dei capisaldi - Responsabilità per i tracciati

L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla conservazione dei capisaldi di cui all'art. 6.4.0 fino al collaudo tecnico-amministrativo, con l'obbligo di ripristinarli in caso di eventuale danneggiamento, previa segnalazione alle F.N.M. per
Pagina 55 di 80

permettere eventuali verifiche, rispondendo egli comunque delle conseguenze tutte che possano derivare dalla mancata osservazione dei capisaldi medesimi ; detto ripristino può essere effettuato anche nelle immediate vicinanze della posizione originale del caposaldo manomesso ; in tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Direttore dei Lavori i valori assoluti della posizione planoaltimetrica del nuovo caposaldo.

L'Appaltatore deve provvedere direttamente alla apposizione degli ulteriori capisaldi, dei picchetti e riferimenti occorrenti per il tracciamento delle opere, anche di quelle secondarie e/o complementari affidate dalle F.N.M. ad altre Imprese, e per gli eventuali montaggi ; le F.N.M. si riservano soltanto di controllare in qualunque tempo, l'esecuzione dei tracciati, livellamenti e rilievi eseguiti dall'Appaltatore, restando però sempre stabilito che questi controlli non possono sollevare in alcun modo la piena responsabilità dell'Appaltatore medesimo in merito alla esatta esecuzione geometrica di tutte le opere.

L'Appaltatore, come detto sopra, deve conservare in modo efficiente i punti fondamentali del tracciato planimetrico delle opere (vertici, punti di tangenza, mezzerie di manufatti speciali, ecc.), in modo da poterli ripristinare, a richiesta del Direttore dei Lavori, sia in superficie sia a quota inferiore. L'Appaltatore deve, inoltre, a suo carico, provvedere al riporto delle quote assolute su capisaldi fissati dallo stesso alle strutture interne delle opere eseguite, nelle posizioni stabilite dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione del Direttore dei Lavori il personale, i materiali ed i mezzi per tutti gli accertamenti, i controlli e le verifiche che quest'ultimo ritenesse opportuno effettuare.

Le prestazioni di cui sopra, essendo comprese negli oneri ed obblighi generali dell'Appaltatore, non sono oggetto di compenso aggiuntivo.

L'Appaltatore deve inoltre sospendere i lavori ai sensi dell'art. 6.14 se ciò sia riconosciuto conveniente per le verifiche anzidette.

6.7 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissioni di dati e disegni ecc.) hanno luogo esclusivamente per iscritto.

Quando sono effettuate in cantiere, hanno luogo a mezzo di ordini di servizio in duplice copia, una delle quali deve essere firmata dall'Appaltatore in segno di ricezione e restituita alle F.N.M.

Nel caso che l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate e l'Appaltatore medesimo decade dal diritto di avanzare

Pagina 56 di 80

riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, le F.N.M. devono comunicare le proprie determinazioni entro 20 (venti) giorni dalla loro ricezione.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere in tempo utile le istruzioni o l'invio di documenti e disegni che potessero fargli difetto in modo che in nessun caso le F.N.M. abbiano a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.

Nel caso che la ritardata consegna di istruzioni o di disegni da parte delle F.N.M., ancorché tempestivamente richiesti dall'Appaltatore, provochi la comprovata necessità di inevitabili sospensioni delle relative partite di lavoro per una durata complessiva inferiore ai 15 (quindici) giorni, valgono le norme di cui all'art. 6.14 ; per le durate eccedenti il suddetto limite si applicano, invece, le norme di cui all'art. 6.13. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore devono aver luogo esclusivamente per iscritto.

6.8 Costatazioni in contraddittorio

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'appalto, l'altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

I contraenti non possono avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in

contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella costruzione di opere che non siano di sua competenza ma che comunque possano condizionare l'opera sua.

6.9 Giornale dei lavori - Dati statistici

6.9.0 Giornale dei lavori

La Direzione dei Lavori segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione su un apposito giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita da essa stessa, deve essere firmato dall'Appaltatore, il quale ha diritto di fare le sue osservazioni in merito.

L'Appaltatore ha facoltà di ricavare copia del giornale dei lavori a firma della Direzione dei Lavori.

Nel giornale la Direzione dei Lavori riporta, giorno per giorno e con riferimento al giorno lavorativo precedente, ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, alle condizioni ambientali e meteorologiche.

Pagina 57 di 80

6.9.1 Dati statistici

Le F.N.M. hanno il diritto di rilevare tutti quei dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati che ritengono opportuni per le proprie indagini, studi, statistiche e conclusioni sull'andamento generale dei lavori.

L'Appaltatore deve consegnare giornalmente alla Direzione dei Lavori un rapporto dei lavori eseguiti in ciascun cantiere il giorno precedente, con l'indicazione dell'avanzamento giornaliero e progressivo di ogni partita di lavoro, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro effettuate dai medesimi, dell'elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, dei materiali entrati, usciti e consumati e di ogni altra notizia inerente ai lavori che possa venire richiesta dalla Direzione dei Lavori stessa.

Il modulo sul quale sono redatti giornalmente i rapporti deve essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori che ha la facoltà di apportarvi le aggiunte e le modifiche che ritengano più opportune.

I suddetti rapporti fanno piena prova nei confronti dell'Appaltatore e la loro ricezione da parte della Direzione dei Lavori non comporta riconoscimenti od approvazioni di quanto in essi contenuto, nè diminuzione di responsabilità dell'Appaltatore medesimo per tutti gli impegni contrattuali.

L'Appaltatore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte della Direzione dei Lavori.

6.10 Norme di sicurezza per lavori da eseguirsi sulla o in prossimità della sede ferroviaria

Quando si eseguono lavori lungo la sede ferroviaria, sia interessandola che in prossimità della stessa, l'Appaltatore deve istituire a sua cura e spese apposita protezione dei cantieri, utilizzando proprio personale avente la qualifica di "operaio addetto ai lavori all'armamento" e riconosciuto idoneo ai servizi di vigilanza ; tale idoneità è attestata dalle F.N.M. dopo apposito esame e rilascio di relativo certificato di abilitazione.

Il numero degli operai da destinare al servizio di protezione dei cantieri è fissato, insindacabilmente, dalle F.N.M., rimanendo piena la responsabilità dell'Appaltatore per la scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non vi provveda con proprio personale come sopra detto, la protezione dei cantieri sarà senz'altro istituita con personale delle

Pagina 58 di 80

F.N.M. ed il relativo onere sarà addebitato all'Appaltatore medesimo.

Parimenti spetta all'Appaltatore la predisposizione delle apposite segnalazioni di cantiere in relazione al transito dei treni.

La protezione è attuata secondo le disposizioni della normativa vigente e quelle impartite dalle F.N.M., sulla base delle "Istruzioni sulle misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede e agli impianti della linea e delle stazioni".

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale ed a quello dei suoi subappaltatori, la normativa sopra indicata.

In particolare l'Appaltatore deve curare che durante il corso dei lavori non venga ingombrata la sagoma ferroviaria ed evitare condizioni di pericolosità per effetto della circolazione dei treni e degli altri mezzi su rotaie. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, dovesse rendersi necessario un ingombro temporaneo della sagoma ferroviaria, l'Appaltatore è obbligato a richiedere preventivo benessere alle F.N.M.

6.11 Norme di sicurezza per lavori da eseguirsi su o in prossimità di linee ad alta tensione

L'Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente e a far osservare dal proprio personale le norme di legge vigenti in materia oltreché le "Norme di esercizio delle condutture di trazione elettrica" emanate dalle F.N.M. e che devono ritenersi come integralmente trascritte nel presente capitolato. Premesso che tutte le linee e condutture elettriche insistenti sulla sede vanno considerate in tensione, in particolare, qualora per l'esecuzione dei lavori il personale dell'Appaltatore debba venire in contatto con condutture o attrezzature elettriche od anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza inferiore a 2 (due) metri, i lavori dovranno essere eseguiti soltanto se sia possibile togliere tensione alle suddette condutture ed attrezzature. In tal caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che l'Appaltatore o la persona da lui designata abbia ottenuto dall'agente delle F.N.M., appositamente incaricato, la dichiarazione scritta dell'avvenuta tolta tensione dalle condutture o attrezzature elettriche e della loro messa a terra, con indicazione esatta della tratta o delle tratte sulle quali sia possibile lavorare e dei limiti di tempo per l'esecuzione dei lavori. Alla "messa a terra" delle condutture o attrezzature elettriche dovrà provvedere l'agente delle F.N.M. appositamente incaricato. L'Appaltatore dovrà sorvegliare affinché il proprio personale lavori solamente sulle attrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle stesse prima che esse vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza.

Pagina 59 di 80

Prima della scadenza del tempo concesso, l'Appaltatore dovrà accertarsi, in dipendenza dei lavori eseguiti, che nulla si opponga a rimettere in tensione e, dopo fatta tale constatazione, restituirà all'incaricato delle F.N.M. la dichiarazione scritta da questi rilasciata per la tolta tensione, con la annotazione "restituita alle ore.....del giorno..... e nulla osta da parte dell'Impresa..... per la rimessa in tensione".

A partire dal momento della restituzione della suddetta dichiarazione le condutture e le attrezzature elettriche dovranno considerarsi di nuovo in tensione e l'agente delle F.N.M. potrà provvedere a rimuovere i dispositivi di messa a terra. Qualora invece il personale dell'Appaltatore dovesse lavorare in prossimità di attrezzature o condutture elettriche mantenute in tensione, potrà farlo rispettando le distanze di sicurezza di cui alle citate istruzioni e norme. Tuttavia, la decisione circa la possibilità o meno di eseguire un determinato lavoro spetterà

all'Appaltatore che deciderà sotto la propria diretta responsabilità.

Pertanto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2.4.1 rimane unico responsabile a tutti gli effetti, di quanto possa accadere al proprio personale, a quello delle F.N.M. ed a terzi per la inosservanza delle citate istruzioni e norme o per la non prudentiale valutazione del lavoro da eseguire.

Le F.N.M. provvederanno a comunicare il nominativo dell'agente designato allo svolgimento delle mansioni di cui sopra.

6.12 Norme di sicurezza per lavori che interessano impianti di segnalamento

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 6.11, si precisa che, prima di iniziare i lavori su ed in prossimità di impianti di segnalamento e di sicurezza in esercizio, l'Appaltatore o il suo incaricato dovrà ottenere il nulla osta scritto dell'agente appositamente incaricato dalle F.N.M. ; tali lavori dovranno essere rigorosamente limitati alle apparecchiature, dispositivi, meccanismi o linee a cui espressamente si riferisce l'utilizzazione. Ultimati i lavori, l'Appaltatore o il suo incaricato dovrà restituire il nulla osta all'incaricato delle F.N.M. Sono assimilati agli impianti di sicurezza e di segnalamento anche gli impianti telefonici (in particolare cavi, cassette, armadi ripartitori) nei quali si trovino circuiti che interessino gli impianti di segnalamento e di sicurezza.

6.13 Difficoltà di esecuzione

Con riferimento all'art. 1467 del Codice Civile ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del Codice medesimo, si stabilisce che, ove nel corso dei lavori insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause

idriche e geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del lavoro, l'Appaltatore ha diritto di chiedere alle F.N.M., per il tramite della Direzione dei Lavori, dando immediata e dettagliata notifica delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse.

Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 7.3, salvo che le F.N.M. non si dichiarino disposte a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà. In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati dalle F.N.M. Detti compensi sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare riserve ai sensi dell'art. 4.9.

6.13.1 Cause di forza maggiore

Sono ritenute cause di forza maggiore : gli incendi, le calamità naturali, gli atti di autorità civili o militari e gli scioperi documentabili ufficialmente.

Nell'eventualità di documentati ritardi dovuti alle dette cause, i termini di ultimazione saranno dilazionati per un periodo uguale ai ritardi stessi.

La relativa documentazione dovrà essere tempestivamente e per iscritto comunicata alle F.N.M., per il tramite della Direzione dei Lavori, secondo le modalità previste dall'art. 6.17.

6.14 Sospensione dei lavori

La Direzione dei Lavori in qualsiasi momento, può autorizzare e disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione dei lavori di una o più partite o anche di tutti i lavori oggetto dell'appalto, qualora :

a) cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorità, impediscano che i lavori appaltati procedano utilmente ;

b) cause di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati ;

c) si verifichino i casi previsti negli artt. 6.6, 6.7.

Nei predetti casi la sospensione non dà diritto a compensi di sorta all'Appaltatore e, solo quando essa dipenda da causa a lui non imputabile e sia di durata superiore ad una giornata lavorativa, l'Appaltatore medesimo ha diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione delle partite interessate,

Pagina 61 di 80

commisurato alla durata della sospensione ed all'entità dei lavori interrotti.

L'entità della proroga viene determinata come segue :

_ se si tratta di sospensione totale delle opere appaltate, la proroga è uguale alla durata della sospensione medesima ;

_ se si tratta di sospensioni parziali, la proroga è stabilita in relazione alla durata della sospensione ed alla entità delle opere sospese.

Le modalità per la richiesta delle proroghe sono stabilite nel successivo art.

6.17.

L'esecuzione frazionata delle opere e le interruzioni di cui all'art. 6.1 non danno diritto a riconoscimento di proroghe poiché l'Appaltatore ha tenuto conto delle stesse, sia in sede di accettazione dei termini che per l'ultimazione dei lavori, sia all'atto dell'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 6.2.

6.15 Sospensione discrezionale dei lavori

Le F.N.M. si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza l'obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più partite o anche di tutti i lavori oggetto dell'appalto, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri e provvedendo alla custodia e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per Contratto su di lui incombono.

La ripresa dei lavori deve essere richiesta dalle F.N.M. con congruo anticipo, a mezzo lettera raccomandata e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

Il compenso forfettario giornaliero, fisso e non revisionabile, all'uopo stabilito nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto, si riferisce alla sospensione di tutti i lavori. In caso di sospensione parziale, il compenso viene ridotto calcolandolo sulla base di quello per sospensione totale ed in rapporto all'entità delle partite sospese.

Qualora, all'atto della sospensione dei lavori, l'installazione dei cantieri non sia completa, i compensi di cui sopra sono ridotti determinandone l'entità in rapporto alla quota parte dei cantieri installati.

Spetta inoltre all'Appaltatore uno spostamento dei termini di ultimazione delle partite interessate commisurato alle durate della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto a recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei lavori delle partite in corso di esecuzione sia totale e superi la durata di 180 (centottanta) giorni, anche se in più periodi. Per esercitare tale

Pagina 62 di 80

diritto l'Appaltatore deve, a pena di decadenza, comunicare alle F.N.M. entro i primi 90 (novanta) giorni di sospensione la sua volontà di avvalersene.

6.16 Rallentamento dei lavori

L'Appaltatore, qualora per cause di forza maggiore o comunque ad esso non imputabili, si trovasse nella necessità di rallentare i lavori e quindi di non rispettare il termine di ultimazione di una partita, ha diritto esclusivamente ad

ottenere un adeguato spostamento di tale termine.

6.17 Spostamento dei termini di ultimazione

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è quello stabilito nel Capitolato Speciale e/o nel Contratto d'Appalto a decorrere dalla data del primo verbale di consegna dei lavori.

Ogni qualvolta si verificano circostanze che, ai sensi degli artt. 6.13, 6.14, 6.15, possono dar diritto a spostamenti dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare alle F.N.M., a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, prima della scadenza contrattuale. Lo spostamento è applicabile anche nel caso di aumenti delle quantità dei lavori che comportino variazioni superiori al sesto quinto dell'importo contrattuale. Accertato il diritto dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori, sentite le F.N.M., stabilisce per iscritto l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve.

L'eventuale concessione della proroga non dà diritto a compensi e/o indennizzi di sorta, salvo il diritto alla revisione prezzi.

6.18 Divieto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa i lavori. Per qualunque arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, le F.N.M. hanno il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 7.0.

6.19 Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione di lavori ordinati dalle F.N.M. anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori, le F.N.M. hanno il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di

Pagina 63 di 80

terzi. I maggiori oneri che le F.N.M. dovessero eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

6.20 Ultimazione delle partite di lavoro

Quando una partita autonoma di lavori viene ultimata, l'Appaltatore deve darne comunicazione per iscritto alle F.N.M. tramite il Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori procede alle constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e compila il verbale che viene firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore medesimi.

In detto verbale di ultimazione deve risultare :

- _ il giorno in cui viene fatta la constatazione in contraddittorio e le persone intervenute ;
- _ il termine contrattuale entro il quale i lavori dovevano essere ultimati ;
- _ le proroghe richieste dall'Appaltatore e quelle concesse dal Direttore dei Lavori o dalle F.N.M. ;
- _ il giorno in cui i lavori sono stati effettivamente ultimati ;
- _ le opere che eventualmente non fossero state ultimate per ordine del Direttore dei Lavori ;
- _ gli eventuali giorni di ritardo sui termini di ultimazione agli effetti dell'applicazione delle penali ;
- _ tutte le altre indicazioni che il Direttore dei Lavori ritiene di dover verbalizzare.

Dalla data di ultimazione fino a quella del collaudo tecnico-amministrativo l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere eseguite e deve curarne la perfetta manutenzione, anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

6.20.1 Relazione finale del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi, redige il conto finale trasmettendolo alle F.N.M. con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dell'opera andò soggetta ed in cui, in particolare, siano specificati :

- a) le date dei documenti contrattuali ;
- b) le date di consegna e di ultimazione dei lavori ;
- c) le eventuali variazioni apportate al progetto ;
- d) i nuovi prezzi non compresi nell'Elenco Prezzi contrattuale, determinati durante i lavori a termini del precedente art. 3.2 ;
- e) gli ordini e le disposizioni date all'Appaltatore e l'esito ottenuto ;
- f) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori ;
- g) le sospensioni, interruzioni ed i ritardi nei lavori e le loro cause ;
- h) gli infortuni a persone, i danni, le avarie e le relative cause ;
- i) gli eventuali verbali di fatti relativi ai lavori ;
- l) le controversie e le domande presentate dall'Appaltatore con proprio parere in merito ;
- m) infine tutto ciò che può essere di interesse in rapporto alla cronologia dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a dare al Direttore dei Lavori tutti i dati che quest'ultimo richiedesse per compilare la relazione suindicata.

6.21 Prescrizioni particolari

a) Macchinari ed attrezzature : L'Appaltatore deve impiegare per l'esecuzione dei lavori appaltati, esclusivamente macchinari ed attrezzature azionati da motori elettrici salvo nei casi in cui sussistano necessità tecniche riconosciute dal Direttore dei Lavori ; è, in particolare, vietato l'impiego dei motocompressori non silenziati ed è fatto obbligo, salvo diversa disposizione del Direttore dei Lavori, all'Appaltatore di provvedere alla produzione dell'aria compressa necessaria per gli usi di cantiere con un unico impianto centralizzato azionato da motori elettrici ed alla distribuzione sull'intero cantiere a mezzo di condutture in acciaio.

L'eventuale stazione di betonaggio deve essere centralizzata e munita di accorgimenti atti a consentire un funzionamento non rumoroso; il trasporto a destino dei calcestruzzi deve essere effettuato a mezzo di autotrasportatori muniti di mescolatori meccanici o di automezzi attrezzati con benne a valvola di fondo, in quest'ultimo caso però, limitatamente a brevi distanze.

Le F.N.M. possono autorizzare l'approvvigionamento di calcestruzzo da terzi, da centrali di betonaggio esterne alla zona di lavoro, con trasporto, in cantiere, mediante automezzi tipo mixers, purché questo avvenga secondo le disposizioni che, di volta in volta, sono stabilite dal Direttore dei Lavori. L'autorizzazione di cui sopra decade in caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Le cesate di recinzione dei cantieri, di altezza regolamentare, devono essere formate con incastellature tubolari, in profilati metallici e pannelli metallici o di materiale plastico con esclusione, in ogni caso, dell'uso di legname.

I ponti provvisori, le passerelle e le incastellature di sostegno dei servizi

Pagina 65 di 80

devono essere esclusivamente costituiti da strutture in profilati metallici o tralicci tubolari.

Sui cantieri deve essere disposto un impianto antincendio, mantenuto continuamente accessibile ed in condizioni di pronto impiego e munito di bocchette

di presa d'acqua in pressione, diametro 45 mm., ad intervalli non superiori ai 100 m., ciascuna delle quali con tubo flessibile e lancia.

Il sollevamento dei materiali di risulta e, in generale, tutti i trasporti di materiali e mezzi d'opera fra il piano di lavoro e la superficie stradale deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di elevatori verticali ; l'esecuzione di rampe e di piani inclinati non è consentita salvo casi particolari che vengono, di volta in volta, esaminati e sui quali decide insindacabilmente il Direttore dei Lavori.

In questi casi le rampe di qualsiasi tipo (in terra, in legname, in strutture metalliche, ecc.) sono eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e devono essere completate con adeguata pavimentazione e preventivamente approvate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna, qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, a concedere gratuitamente l'uso di dette rampe sino alla data del Certificato di Ultimazione dei lavori anche se per l'Appaltatore è cessata, precedentemente a tale data, la necessità di mantenere in opera dette rampe.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino della/e area/e occupata/e dalla/e suddetta/e rampa/e, secondo le disposizioni che in merito vengono date dal Direttore dei Lavori.

b) Lavoro notturno : il Direttore dei Lavori può ordinare all'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, a suo prudente giudizio, per motivi di pubblico interesse o, ai fini della sicurezza, per particolari fasi di lavoro, di condurre il lavoro procedendo a turni continui di mano d'opera ininterrottamente per tutte le ventiquattro ore della giornata ; questa disposizione può essere estesa anche ai giorni festivi.

Tutti gli oneri conseguenti, inclusi i maggiori costi della mano d'opera, le spese per gli eventuali trasporti degli operai, per gli alloggi e le mense, per l'illuminazione dei cantieri, per l'accesso alle discariche e per ogni altro titolo, si intendono compresi e compensati coi prezzi contrattuali.

c) Squadre di pronto intervento : l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere ininterrottamente presente in cantiere, sia di giorno che di notte, anche nelle giornate festive, limitatamente ai periodi di assenza dei turni di lavoro e su

Pagina 66 di 80

richiesta del Direttore dei Lavori, una squadra di pronto intervento sotto la direzione di un caposquadra qualificato e responsabile.

Detta prestazione è compensata all'Appaltatore in economia.

d) Segnaletica orizzontale : l'Appaltatore prima della riapertura del traffico delle strade e dei manufatti, deve provvedere a sua cura e spese, alla esecuzione della segnaletica stradale orizzontale, sia provvisoria che permanente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e dalla Vigilanza Urbana ed in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di applicazione.

6.22 Collaudi

I collaudi verranno effettuati secondo le clausole di seguito esposte e secondo le norme e prescrizioni indicate sia nel Capitolato Tecnico e/o speciale, sia nei disegni di progetto.

Resta confermato e ribadito quanto stabilito sia nel presente Capitolato sia nel Capitolato Tecnico e/o Speciale e cioè :

_ che tutti, indistintamente, i materiali forniti dall'Appaltatore o dai subfornitori, debbono essere sottoposti a collaudo di accettazione da parte di incaricati delle F.N.M. ;

_ che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alle F.N.M. le date di approntamento

al collaudo dei materiali nei tempi e nei modi stabiliti concordati con il Direttore dei Lavori ; unitamente dovrà trasmettere alle F.N.M., su specifica richiesta delle stesse, copia degli ordinativi commessi dall'Appaltatore stesso ai suoi subfornitori ;

_ che solo le F.N.M., a loro insindacabile giudizio, hanno la facoltà di rinunciare, volta per volta, alla effettuazione dei collaudi e delle prove di funzionamento ; tale rinuncia dovrà essere comunicata dalle F.N.M. all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo del Direttore dei Lavori :

_ che le prove di funzionamento di cui all'art. 6.22.3 sono da intendersi indipendenti da quelle di cui all'art. 6.22.4 ;

_ che tutti i collaudi di cui ai successivi articoli saranno convalidati mediante l'emissione del relativo certificato ;

_ che tutte le prestazioni di personale o di attrezzature, in assistenza ai Collaudatori ed ai Tecnici incaricati della effettuazione delle verifiche e prove di cui ai successivi punti, ad esclusione delle sole prestazioni dei Collaudatori e dei Tecnici stessi, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore ;

Pagina 67 di 80

_ che i collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate ;

_ che i collaudi di cui agli articoli seguenti verranno eseguiti da apposite Commissioni e precisamente :

a) Commissione Tecnica F.N.M., formata da personale delle F.N.M. stesse ed, eventualmente, da Enti esterni e/o Professionisti di fiducia, ai quali sia stato demandato il collaudo ;

b) Commissione Tecnica -Amministrativa, formata da collaudatori nominati dal Ministero dei Trasporti ;

c) Commissione Collaudatrice (collaudatore) ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 11.07.1980 N° 753 ;

_ di volta in volta, nel Capitolato Speciale o nel Contratto, sarà precisato da quale/i Commissione/i verranno eseguite le operazioni di collaudo.

Durante le operazioni di collaudo la Commissione incaricata, ove lo ritenga, prescriverà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori necessari a rendere l'opera conforme al Contratto ed alle regole dell'arte. Tali lavori devono essere ultimati entro il termine stabilito dalla Commissione.

Eseguiti i lavori prescritti la Committente redige il certificato di collaudo. Detto certificato deve essere sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione.

Al momento della firma l'Appaltatore suddetto ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di collaudo ed ha l'obbligo di esplicitare tali riserve comunicando alle F.N.M., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla firma con riserva del certificato di collaudo, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il certificato, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati i fatti verbalizzati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

I collaudi non esonerano l'Appaltatore delle responsabilità che ad essi derivano per effetto dell'appalto dalle leggi in vigore, con particolare riferimento all'Art.

1669 del Codice Civile.

6.22.1 Prove e campionature

Pagina 68 di 80

Per particolari tipi di manufatti l'Appaltatore, se richiesto dal Direttore dei Lavori, è tenuto a presentare proposte di soluzioni per consentire la più razionale esecuzione, posa in opera e montaggio dei manufatti medesimi in modo da assicurare solidità, durata e perfetto funzionamento degli stessi. Le soluzioni proposte dall'Appaltatore devono essere trasmesse tempestivamente per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Comunque, l'elaborazione da parte dell'Appaltatore, per conto delle F.N.M., dei disegni esecutivi e la prescrizione di particolari modalità esecutive, non potranno mai essere invocate dall'Appaltatore a sollievo di nessuno dei propri obblighi, oneri e responsabilità.

Le forniture dei materiali (anche in opera) devono essere conformi ai campioni che l'Appaltatore deve eseguire, su richiesta del Direttore dei Lavori, al quale li sottopone per l'approvazione; i campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite.

Su tali campioni il Direttore dei Lavori esegue tutte le prove tecniche che ritiene opportune. Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le spese di laboratorio, trasporto dei campioni, ecc.) sono a completo carico dell'Appaltatore.

Se tali prove non danno risultati soddisfacenti, il Direttore dei Lavori rifiuta l'intera fornitura e l'Appaltatore provvede, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti dal Direttore dei Lavori. Le prove possono essere effettuate anche presso i fornitori dell'Appaltatore.

Tutte le forniture devono essere conformi ai campioni approvati, sia come materiale, sia come lavorazione, sia come posa.

Perché dette forniture non siano rifiutate è necessario che i campioni prelevati nel corso dei lavori diano risultati, alle prove di laboratorio, non inferiori a quelli ottenuti sui campioni dei materiali inizialmente approvati, salvo le tolleranze che il Direttore dei Lavori ritiene di ammettere.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito gratuitamente.

Qualora i campioni approntati dall'Appaltatore non fossero, per motivi tecnici e/o estetici, di gradimento delle F.N.M., queste, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di affidare ad altri le relative forniture.

6.22.2 Opere civili

Sia durante il corso dei lavori che dopo l'ultimazione dei medesimi, le F.N.M. fanno eseguire il collaudo statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessa

Pagina 69 di 80

rie per accertare se i singoli manufatti e le loro parti possono essere presi in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse fino al collaudo tecnico-amministrativo.

6.22.3 Impianti

Le opere appaltate dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e/o Speciale ed alle norme vigenti, in modo che le stesse siano perfettamente rispondenti a tutte le caratteristiche indispensabili per un corretto funzionamento.

Tutti i materiali montati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente corrispondenti ai servizi cui sono destinati.

Per l'accertamento di tali requisiti i materiali, le apparecchiature e le opere nel

loro complesso, saranno sottoposti ai seguenti collaudi :

a) Collaudo dei materiali e delle singole apparecchiature in officina o presso laboratorio.

I materiali forniti dall'Appaltatore, prima di essere inviati sul luogo di installazione verranno collaudati da incaricati delle F.N.M. L'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto tale collaudo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data in cui esso potrà essere iniziato.

Le F.N.M. si riservano la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di rinunciare, volta per volta, all'esecuzione di tale collaudo.

Le varie apparecchiature saranno sottoposte alle relative prove di accettazione per verificare le caratteristiche prescritte in proposito dalle norme vigenti o da Capitolati Tecnici. Resta inteso che tutti gli oneri per le prove di accettazione sono compresi nel prezzo pattuito.

b) Prove di funzionamento

Le prove di funzionamento hanno lo scopo di verificare l'effettiva ultimazione degli impianti in relazione a :

_ la condizione di funzionalità degli impianti ed in particolare la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte in ordine alla sicurezza di esercizio ;

_ la possibilità di funzionamento per telecomando, se previsto.

L'esecuzione di tali prove dovrà avvenire entro il termine indicato per l'ultimazione delle opere. L'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere l'effettuazione delle prove almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine citato.

Agli effetti dell'ultimazione dei lavori resta inteso che l'esito negativo delle
Pagina 70 di 80

prove di funzionamento dovuto a mancata verifica delle condizioni di cui sopra, comporterà l'applicazione della clausola di penalità di cui all'art. 4.5 per il periodo di tempo eventualmente intercorrente fra il termine di ultimazione contrattuale e la data di conseguimento dell'esito positivo delle prove.

6.22.4 Collaudo di apertura all'esercizio

Dopo che, ai sensi dell'art. 6.20, si sia constatata l'avvenuta ultimazione di una singola partita di lavoro e prima del collaudo tecnico-amministrativo, potranno essere effettuate, dalla competente Commissione, alla data stabilita dalle F.N.M. ed alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere e le loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso. In caso affermativo viene redatto apposito verbale.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 4.1.1, siano stati disposti nuovi lavori, il suddetto verbale potrà essere redatto solo dopo aver accertato la regolare esecuzione di tali lavori.

La suddetta Commissione potrà ritenere sufficienti le prove di funzionamento di cui all'art. 6.22.3 che abbiano dato esito favorevole.

6.22.5 Collaudo tecnico-amministrativo

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura degli stessi, il Capitolato Speciale e/o il Contratto potrà prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore a 12 (dodici) mesi dall'ultimazione dei lavori.

I lavori eseguiti in partite non autonome potranno anche essere collaudati dopo l'ultimazione di ciascuna di esse, fermo restando che solo l'ultimo collaudo

tecnico-amministrativo accerterà il compimento dell'opera e rivestirà carattere generale con gli effetti conseguenti.

Il certificato di collaudo deve essere approvato entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione del collaudo medesimo.

6.22.6 Collaudo definitivo

Ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 11.07.1980 n° 753, trascorso un anno dall'apertura all'esercizio delle opere appaltate, verrà effettuato dall'apposita

Pagina 71 di 80

Commissione il collaudo definitivo.

7. SCIoglimento del Contratto

7.0 Risoluzione del Contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il Contratto può essere risolto dalle F.N.M. ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto nei casi previsti negli artt.

2.16.0 e 6.4.0 e negli artt. 4.5 e 6.18.

Avvenuta la risoluzione del Contratto, la Direzione dei Lavori comunica all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà delle F.N.M. rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisoriale ed i materiali dell'Appaltatore.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte delle

Pagina 72 di 80

F.N.M. ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dallo stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi i rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, le F.N.M. hanno facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori a norma dell'art. 4.8.2.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto o dal Capitolato Speciale.

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra i contraenti. Nel caso in cui questo manchi, le F.N.M. decidono in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

Oltre a quanto sopra stabilito, l'Appaltatore ha obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che le F.N.M. non intendono utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di 30 (trenta) giorni dalla Direzione dei Lavori.

Le F.N.M. si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese incontrate in più di quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.

7.1 Recesso dal Contratto per volontà dei contraenti

Le F.N.M. hanno diritto, in qualunque momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dei lavori, a loro insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto.

L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze esplicitamente previste nel Capitolato Speciale o nel

Contratto o nel presente Capitolato Generale con i limiti e secondo le modalità ivi stabilite. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte. Le F.N.M. decidono immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine prescritto dalle F.N.M. stesse.

Tutte le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente sono pagate ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Capitolato Generale

Pagina 73 di 80

circa le contabilità e l'accettazione dei lavori. Salvo il caso in cui il recesso avvenga ai sensi dell'art. 2.15.0, tutti i materiali già approvvigionati dall'Appaltatore sono a lui pagati al prezzo di costo.

A titolo di mancato guadagno e di completa e definitiva tacitazione, viene inoltre corrisposto all'Appaltatore un compenso pari ad un ventesimo della differenza tra l'importo presunto di appalto e l'importo dei lavori eseguiti valutato riportandosi alla data iniziale di riferimento.

Tale compenso proporzionale si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.

7.2 Recesso dal contratto per fallimento dell'Appaltatore

Le F.N.M. hanno diritto di recedere dal Contratto in caso di fallimento dell'Appaltatore purché provvedano a darne notizia al curatore entro 20 (venti) giorni dalla data della dichiarazione di fallimento.

Con lo stesso atto, le F.N.M. fissano il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte delle F.N.M. ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dallo stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui il curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il regolare verbale, le F.N.M. hanno facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori a norma dell'art. 4.8.2.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente sono pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Capitolato Generale circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

7.3 Recesso dal Contratto per difficoltà di esecuzione

Ove si verifichi il caso previsto nell'art. 6.13, l'Appaltatore deve notificare alle F.N.M. la volontà di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata che, a pena di decadenza da ogni diritto, deve essere inviata entro i 30 (trenta)

Pagina 74 di 80

giorni dall'avvenuto accertamento da parte della Direzione dei Lavori delle imprevedibili difficoltà di esecuzione. In tale caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito fino al momento del recesso.

8. FORO COMPETENTE - ARBITRATO

8.1 Foro competente

Il Foro competente per ogni controversia tra le F.N.M. e l'Appaltatore è quello

di Milano.

8.2 Arbitrato

Se l'Appaltatore, in sede di controversia di definizione delle riserve non accetta le decisioni delle F.N.M., può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Le parti possono convenire, come specificato nel Capitolato Speciale o nel Contratto, di definire le controversie facendo ricorso ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali uno nominato dalle F.N.M., uno dall'Appaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio giudica in via di diritto ed i suoi giudizi vincolano inappellabilmente i contraenti.

Pagina 75 di 80

9. GARANZIE

9.0 Generalità

Valgono, normalmente, le clausole di garanzia pattuite contrattualmente. In difetto si applicano quelle seguenti.

9.1 Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia per le opere civili e/o per gli impianti appaltati relativamente :

- _ ai materiali impiegati ed alle forniture per la costruzione delle opere civili, alle apparecchiature ed ai materiali per gli impianti, forniti dall'Appaltatore o dai suoi eventuali subfornitori ;
 - _ al corretto funzionamento delle apparecchiature e materiali stessi ;
 - _ ai lavori di messa in opera e/o di montaggio ;
- avrà la durata di 12 (dodici) mesi naturali consecutivi a partire dall'approvazione del certificato del collaudo tecnico-amministrativo finale.

9.2 Obblighi dell'Appaltatore durante il periodo di garanzia

a) Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese :
_ a riparare e/o sostituire in opera, tutte quelle apparecchiature, o parti di esse, tutte quelle forniture e/o tutti quei materiali, da esso forniti, che risultassero avariati o presentassero irregolarità di funzionamento imputabile a difetti di costruzione o di dimensionamento e/o a cattiva esecuzione di montaggio o di posa, o che fossero risultati inidonei ;

Pagina 76 di 80

- _ a rifare i lavori che non risultassero eseguiti a regola d'arte ;
- _ a controllare costantemente la condizione degli impianti e/o delle opere realizzate ed a provvedere tempestivamente alle riparazioni di eventuali difetti.

INDICE

1 **DEFINIZIONI** pag. 3

2 **NORME GENERALI** 5

2.1 Difformità fra documenti contrattuali 5

2.2 Osservanza leggi, regolamenti, capitolati e norme tecniche 5

2.3 Domicilio dell'Appaltatore 6

2.4 Prevenzione infortuni - responsabilità dell'Appaltatore - Assicurazioni

6

2.4.0 Prevenzione infortuni 6

2.4.1 Responsabilità dell'Appaltatore 6

2.4.2 Assicurazioni 7

2.5 Depositi cauzionali 8

2.5.1 Deposito cauzionale definitivo. Facoltà delle F.N.M. di disporre del deposito cauzionale

8

2.5.2 Aggiudicazione lavori 10

2.6	Stipulazione del Contratto	10
2.7	Imposte e tasse	10
2.8	Imposte a carico dell'Appaltatore	11
2.9	Pretese di terzi	11
2.10	Proprietà industriale e commerciale	11
2.11	Trasporto su ferrovia	11
2.12	Concessione di aree	12
2.13	Manifesti pubblicitari	13
2.14	Riservatezza	14
Pagina 77 di 80		
2.15	Variazioni ai progetti e alle opere	14
2.15.0	Variazioni apportate dalle F.N.M.	14
2.15.1	Variazioni apportate dall'Appaltatore	15
2.16	Subappalti	15
2.16.0	Subappalti richiesti dall'Appaltatore	16
2.16.1	Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti	16
2.17	Prestazioni a consuntivo	17
2.17.1	Prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali e noleggi	17
2.18	Opere speciali	18
2.19	Cessioni di crediti	19
2.20	Deroghe	19
2.21	Progetti esecutivi e calcoli statici delle strutture, disegni e schemi degli impianti	19

19

3 PREZZI CONTRATTUALI 22

3.0	Condizioni ambientali	22
3.1	Remuneratività dei prezzi contrattuali	22
3.2	Nuovi prezzi	23
3.3	Revisione prezzi	25

4 CONTABILITA' DEI LAVORI 27

4.0	Accertamento dei lavori	27
4.1	Norme generali di accettazione	29
4.1.0	Materiali	29
4.1.1	Opere	30
4.1.2	Difetti di costruzione	30
4.2	Contabilità dei lavori a misura	31
4.2.0	Norme contabili	31
4.2.1	Procedura contabile	31
4.3	Contabilità dei lavori a forfait	32
4.3.0	Norme contabili	32
4.3.1	Procedura contabile	32
4.4	Contabilità delle prestazioni a consuntivo	32
4.4.0	Norme contabili	32
4.4.1	Procedura contabile	33
4.5	Penali per ritardata ultimazione	33

Pagina 78 di 80

4.6	Danni alle opere per forza maggiore	34
4.7	Registro di contabilità	35
4.7.0	Rapporto giornaliero	35
4.8	Situazioni provvisorie di avanzamento lavori (stati di avanzamento). Pagamenti in acconto. Interessi	35

4.8.0	Pagamenti in acconto ad inizio lavori	36
4.8.1	Stati di avanzamento. Pagamenti in acconto sui medesimi	36
4.8.2	Conto finale	38
4.8.3	Interessi passivi	38
4.9	Riserve	39
4.10	Liquidazione finale a saldo	40
5	CANTIERI	41
5.0	Rappresentanza delle F.N.M. - Sorveglianza lavori	41
5.1	Rappresentanza dell'Appaltatore	41
5.1.1	Compiti e responsabilità del Direttore di cantiere	42
5.1.2	Rapporti con altre Ditte o Imprese	43
5.2	Personale dipendente dell'Appaltatore	44
5.2.0	Generalità	44
5.2.1	Disciplina dei cantieri	44
5.2.2	Osservanza norme della legislazione sociale e del lavoro	45
5.2.3	Tutela del personale e relative provvidenze	45
5.2.4	Prova degli adempimenti	45
5.2.5	Personale dei subappaltatori	46
5.3	Organizzazione e gestione dei cantieri	46
5.3.0	Impianti di cantiere e opere provvisori	46
5.3.1	Disposizioni dei cantieri	48
5.3.2	Trasporti, immagazzinamenti e depositi	48
5.3.3	Soggezioni particolari	49
5.3.4	Custodia	49
5.3.5	Pulizia	50
5.3.6	Ripiegamento dei cantieri	50
5.3.7	Intervalli di disabilitazione	50
5.4	Accessi alle proprietà private, agli idranti da incendio ed alle camerette di ispezione	50
5.5	Servizi del sottosuolo, in superficie ed aerei	51
Pagina 79 di 80		
5.6	Proprietà dei materiali di demolizione o rinvenuti negli scavi	53
5.7	Integrità dei manufatti pubblici e/o privati	53
6	ESECUZIONE DEI LAVORI	55
6.0	Interferenze nei lavori	55
6.1	Esecuzione del lavoro in partite	55
6.2	Programma cronologico (o programma dei lavori)	55
6.3	Modifiche al programma dei lavori	56
6.4	Consegna dei lavori	57
6.4.0	Consegna delle aree e dei capisaldi	57
6.4.1	Consegna delle partite di lavoro	57
6.4.2	Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	59
6.4.3	Inizio dei lavori	59
6.5	Piani esecutivi particolareggiati	59
6.6	Apposizione e conservazione dei capisaldi - Responsabilità dei tracciati	59
6.7	Comunicazioni	60
6.8	Constatazioni in contraddittorio	61
6.9	Giornale dei lavori. Dati statistici	61
6.9.0	Giornale dei lavori	61

6.9.1	Dati statistici	62
6.10	Norme di sicurezza per lavori da eseguirsi sulla o in prossimità della sede ferroviaria	62
6.11	Norme sulla sicurezza per lavori da eseguirsi su o in prossimità di linee ad alta tensione	63
6.12	Norme di sicurezza per lavori che interessano impianti di segnalamento	64
6.13	Difficoltà di esecuzione	65
6.13.1	Cause di forza maggiore	65
6.14	Sospensione dei lavori	65
6.15	Sospensione discrezionale dei lavori	66
6.16	Rallentamento dei lavori	67
6.17	Spostamento dei termini di ultimazione	67
6.18	Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori	68
6.19	Esecuzione in danno	68
6.20	Ultimazione delle partite di lavoro	68
Pagina 80 di 80		
6.20.1	Relazione finale del Direttore dei Lavori	69
6.21	Prescrizioni particolari	70
6.22	Collaudi	72
6.22.1	Prove e campionature	74
6.22.2	Opere civili	75
6.22.3	Impianti	75
6.22.4	Collaudo di apertura all'esercizio	76
6.22.5	Collaudo tecnico-amministrativo	76
6.22.6	Collaudo definitivo	77
7	SCIoglimento del contratto	78
7.0	Risoluzione del contratto	78
7.1	Recesso dal contratto per volontà dei contraenti	79
7.2	Recesso dal collaudo per fallimento dell'Appaltatore	79
7.3	Recesso dal contratto per difficoltà di esecuzione	80
8	FORO COMPETENTE	81
8.1	Foro competente	81
8.2	Arbitrato	81
9	GARANZIE	82
9.0	Generalità	82
9.1	Periodo di garanzia	82
9.2	Obblighi dell'Appaltatore durante il periodo di garanzia	82
INDICE		83